(5 159

P E R

L' intervento dell' Avvocato Fiscale
D. Ferdinando *de* Leon

nella suprema Giunta di Scilla.

Att: di Cam: Scarola

NEL gran corpo delle Pandette non s' incontra vestigio nè esempio in materia di ricusa. Una legge Imperiale del Codice Giustinianeo la permise per li Giudici delegati, *l. 16 apertissimi C. de judic.* E se le diede poi forma ed estensione da'rescritti de'Pontefici e da que'canoni, che i Dottori comunemente sogliono dal Decreto ossia dalla Collazione di Graziano recare in mezzo. Dall' altra banda questo, ch' è un rimedio della legge, non altrimenti dovrebbesi da uomo impugnare, se non per una giusta e necessaria difesa, e non altrimenti avrebbesi da maneggiare dagli Avvocati, se non col fine della rett'amministrazione della giustizia.

Ove per avventura avvenga, che a malizia de' litiganti e per altrui nequizia se ne faccia abuso, non sono da dirsi gli attributi neri ed abominevoli, di cui un dotto giureconsulto della Francia si avvale, dipignendone graficamente l'odiosissimo carattere, Gerard. Maynard. *decis. Tholos. lib.* 1 *decis.*87 *n.*1 *& in addit. lit. A.* Le voci poi della nostra legislazione sono sopra questo punto pur troppo alte e sonore, Pragm.8, 15, 18 &c. *de suspic. Offic. &c.*

Ma sembra, che non mica all' oggetto, dalla legge inculcato, abbiasi voluto e si voglia quella giusta provvidenza dirizzare, dacchè in questi supremi Tribunali sono comparse le contese de' Cittadini di Scilla col Conte di Sinopoli, come possessore di quel feudo.

Presso gli atti della Giunta così detta di Scilla esiste un processo rimesso dal S.C. intorno alla elezione de'Governanti di quella Università. Dal medesimo appare la sospezione nel passato mese di Giugno architettata da' Ministri Baronali e data quì in Napoli contro al Regio Governatore in Reggio D.Romualdo Pascale delegato del S.C., a sol fine di dilatare la nuova elezione, che in vista della nullità erasi con due decreti di quel Tribunale ordinata farsi. Ivi nel S. C. si litigarebbe anche ora, se, richiamati gli atti alla Giunta, non si fosse disposto, che il Giudice di Vicaria D.Antonino Brancia, il quale

trovasi dalla Maestà del Re nostro Signore a proprie spese mandato in Scilla a prendere informazione sopra gli altri carichi dati al Barone, avesse egli destinati i Sindaci, che ha già destinati imparziali ed indipendenti.

In questo mentre le contese de' Scillitani col Conte di Sinopoli avevano per forza di attrazione, e di magnetismo ossia eletricità risvegliate ed attratte le nefarie imputazioni contra il Principe di Palazzuolo, figliuolo del Conte. Facendosi quelle imputazioni derivare da talune lettere, che diconsi dall' istesso Principe a D. Giovanni Miller di lui passato Agente scritte, erasene proceduto, secondo le regole dell' arte, alla legale verificazione e comprovazione. In queste circostanze a nome del Principe si è allegato a sospetto l' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio e della Suprema Giunta D. Ferdinando de Leon.

Chi sa la tempera del mio cuore, e di quanta considerazione sia dall' altra banda meritevolmente degna la pur troppo rispettabile Famiglia Ruffo degli antichi Conti di Sinopoli, potrà ben misurare l' anzia, in cui sono, perchè nel fatto non si verifichi ciocchè di nefario si attribuisce a' Soggetti, che per doppio vincolo non ne dovrebbero essere imputati non che convinti. Ma della verità o non verità di siffatte imputazioni nulla ne so e nulla mi convien sapere. La mia sfera di azione è ristretta all' intento di rilevare l' afflitta ed oppressa Popolazione di Scilla dalle intollerabili estorsioni e gravezze, a cui meschinamente soggiace, con ridurre gli abusi, introdotti sotto l' ombra della prepotenza Baronale, ed i criminosi eccessi di que' suoi Officiali, a giusti confini.

Mercè le savie provvidenze prima del Tribunale supremo della Sommaria, indi della suprema Giunta a tale oggetto eretta e nominata di Scilla, ed ultimamente coll' accesso *in partibus* del Giudice della G. C. della Vicaria criminale D. Antonino Brancia, si è ormai vietata la dolorosissima estorsione del 10 per 100 sul guadagno. Ed abolite già le ingiuriose e dall' istessa Natura aborrite gabelle sotto l' abominevole titolo di *sperciatura*, di *matrimonio* ossia *cunnatico*: Annientato già il Tribunale del Consolato, ch' erasi di capriccio e senza Sovrano permesso nullamente eretto: E distrutte finalmente le antiche carceri criminali, che, secondo

il

il RE ha manifestato con dispaccio de' 10 Gennaro prossimo scorso *non erano per la loro orridezza da permettersi a qualunque barbara Nazione ;* Quindi si è in qualche parte all'Umanità ed al Genere umano, di cui è la causa, che defendiamo, restituito il suo grado ed onore. Resta da compier l'opera a vista dell'informazioni prese dal Giudice Brancia, e che trovansi già trasmesse alla suprema Giunta.

Ma la ricusa in persona dell'Avvocato Fiscale de Leon ha coagolato il corso a tutti gli affari Scillitani, che ben lo meritano pronto e sollecito. In sentire io, che la sospezione erasi proposta dal Principe di Palazzuolo, dichiarai di voler essere scusato a sostenere l'intervento del Ministro, non per altro, se non per mantenere il mio proposito di non mai comparire eziandio da lontano sotto la sembianza come che remotissima di accusatore. Nè mi moveva il motivo, che la sospezione a nome di Palazzuolo importava, che gli Scillitani potessero perdere per la loro causa l'intervento di un Avvocato Fiscale di tanto zelo e giustizia, per quanto è da tutti riputato ed in mille e mille rincontri ne ha dato le pruove manifestissime, il Regio Consigliere di S. Chiara e Presidente della Regia Camera della Sommaria D. Ferdinando de Leon. E abbandonare i Popoli di Scilla in tal rincontro, era forsi l'istesso, che mancare loro di fede e di religione.

Non però a rimovere dal mio animo ogni ripugnanza e qualunque senso di delicatezza e di contegno, vi è stato a ricorso degli Scillitani l'espresso ordine del RE, che sotto i 10 di Gennaro prossimo scorso ha comandato di dovere io sostenere l'intervento dell'Avvocato Fiscale de Leon, con essersi un tal ordine a me insinuato per mezzo dell'Attitante D. Francesco Baldasarre.

In tali circostanze ubbidendo, come debbo, agli ordini del RE, soddisfo alla fede e religione verso i Clienti, e rendo servizio al Pubblico con disingannarlo da quelle prevenzioni, che artatamente si sono sparse circa la condotta meno regolare di un supremo zelantissimo Ministro della M. S.

Ma prima di venire all'esame della mal proposta ricusa, sarà pregio dell'opera premettere la narrazione di alcuni pochi fatti, che la precederono.

Storia de' fatti .

AL primo di Novembre 1775 per l'organo della prima Segreteria di Stato pervenne alla suprema Giunta il ricorso de Proccuratore del Principe di Palazzuolo , chiedendo con una sfrontatezza non ordinaria tempo ad interrogare , secondo si diceva, il Principale, se aveva a sospetto alcun Ministro della Giunta .

Rimessa quella impertinente domanda al Consigl. Caporuota della Vicaria criminale , Commessario e Ministro della Giunta medesima, Signor D. Gennaro Pallante, ed indi al Signor Avvocato Fiscale de Leon ; costui sotto il dì 6 dello stesso Novembre in dorso del dispaccio fece la seguente istanza : *Fiscus instat proponi adnexam petitionem, & audiri non ad alium finem, quam decernendi super coercitione ; qua dignus videtur Auctor insulsi , temerarii & adversus dignitatem Magistratus irruentis libelli .*

Al vedersi la vigilanza dell' Avvocato Fiscale sopra tal punto, ugualmente accorta e zelante , siccome la era in tutti gli altri punti , lasciandosi per ora da banda taluni altri ritrovati , che sotto voce si vanno spargendo , si venne alla risoluzione di prescegliere , infra i molti Signori della Giunta, l'istesso Avvocato Fiscale de Leon per l'oggetto di quella ricusa , che momenti prima erasi in generale minacciata .

Intanto si avrebbe voluto evitare la Giunta , a cui notissima era ed è la regolare ed esatta condotta dall' istesso Avvocato Fiscale de Leon tenuta precisamente per tutti gli affari di Scilla . E come che l'impresa fosse arduissima e contraria alle Prammatiche , e sopratutto a quella del 1634 sotto il *tit. de offic. Proc. Caesar. num. CLXXV* § 78 , la quale ragiona nominatamente delle sospezioni , che per avventura si dassero agli Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio ; pure se ne fece il tentativo .

Riuscì sulle prime farsi ricevere il plico de' capi chiusi nella Regal Camera di S. Chiara , con sorprendere l' accorto e degno Segretario della medesima , il quale ne permise la presentata . Ma alle insistenze, perchè il plico si restituisse, così si ottenne per ordine della stessa Regal Camera. Ed essendosi ultimamente posto

siu'

fin anche in campo il proibito dalle antiche e nuove Prammatiche abuso di ammettersi la sospezione *per Scriptorium*; alla perfine il Principe di Palazzuolo, precedenti le determinazioni e le rappresentanze della Giunta a S. M., non ha potuto evitare la presentazione di sua persona e l'accettazione del mandato *per Civitatem*, ad oggetto di essere abilitato a dire le sue qualunque ragioni, ed a produrre que' capi di ricusa, che al presente cadono in esamina.

TRattandosi però di ricusazione di un Avvocato Fiscale, ben in contrario si sapeva, che, a portarla innanzi, niuna cagione, in forza delle nostre patrie leggi, era bastante, salvo quella, che per avventura derivasse da nimicizia capitale non riconciliata tra l'istesso Avvocato Fiscale, e la Parte litigante o li costui Parenti in secondo grado di consanguinità ed affinità stretti e congiunti.

Tale nimicizia e molto più nel grado di nimicizia capitale interamente mancava. Quindi si è faticato e si fatica a poterla filtrare e ricacciare dagli avvenimenti di quaranta e trent'anni addietro seguiti nella persona del Presidente onorario della Regia Camera della Summaria D. Melchiorre de Leon, padre dell'Avvocato Fiscale D. Ferdinando: E benchè nel corso di quei tali avvenimenti nè per poco nè per punto si legga o si senta neppure il nome del Conte di Sinopoli, padre del Principe di Palazzuolo; Pure a capo di sì lungo corso di tempo si pretende fingerlo principale Autore, con supporre, che quella tale già supposta nimicizia nel progresso, lungi di essersi estinta, anzi siasi sempre più fomentata e accresciuta, allignandosi e tramandandosi da padre in figlio, di generazione in generazione.

Nè ciò bastava. Nel tempo intermezzo ben opportunamente s'incontrano gli atti i più chiari e parlanti ad escludere qualunque nimicizia, non che a riconciliarla, qualora in qualunque grado capitale fosse per avventura intervenuta. Nientedimeno si è creduto togliere da mezzo e diminuire la forza e le conseguenze legittime di que' fatti per mezzo di talune riflessioni così infelici, che ben dimostrano la scarsezza e la povertà dell' argomento, che si è preso in contrario a maneggiare.

 Mol-

Molto più comparirà scarso e povero l' argomento contrario al sentire, che i degni Avversarj, oltre le finzioni e le ipotesi non vere di fatto, sono stati di vantaggio costretti a commettere infiniti errori di calcolo in legge, con misurare i gradi e 'l merito della mal designata ricusa colle disposizioni legali in materia di sospezione di Giudice, e non già con quelle particolari e più strette, che riguardano il caso della ricusa in persona di un Avvocato del Fisco.

A tutto risponderassi. E per procedere con ordine, divideremo questa allegazione in tre capi.

I. Si dilegueranno, come nebbia al vento, tutte le contrarie chimere in fingersi tra la ragguardevole e potentissima Casa di Scilla, e l'onorata e qualificata Famiglia de Leon una nimicizia capitale, che non vi è stata mai, e che per tutti gli angoli della Città si è andata artificiosamente spargendo.

II. In esaminarsi uno per uno i capi di ricusa, si dimostreranno i pregi della pur troppo regolare ed esatta condotta dell'Avvocato Fiscale de Leon in tutti gli affari di Scilla.

III. Attesa la legislazione universale delle Nazioni più culte di Europa, e precisamente quella, che custodisce la nostra Nazione, non riguardandosi per motivo *rilevante* a ricusare un' Avvocato del Fisco, se non quello, che dipende dal fatto della nimicizia mortale non riconciliata; Quindi nella deficienza di quel fatto si conchiuderà doversi ributtare i capi in controversia come notoriamente calunniosi.

I

I

Tra la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon non vi è mai stata alcuna nimicizia .

IL Presidente onorario della Regia Camera della Sommaria D. Melchiorre de Leon, padre dell' avvocato Fiscale D. Ferdinando e di D. Antonio Amministratore in Cosenza delle Regie Dogane, fu nel corso de' suoi anni impiegato in varie incompenze di Regal servizio. Nel 1737 fu prescelto per Regio Tesoriere di Calabria citra. E nel 1738 gli fu conferita l' amministrazione di quelle Regie neviere. Nel 1747 poi al tempo, che fu nominato e destinato Ispettore generale delle miniere del Regno, gli fu parimente conceduto il titolo e gli onori di Presidente di cappa e spada del Tribunale della Summaria.

Le parole del dispaccio de' 3 Gennajo 1747 sono quelle, che quì sotto si soggiungono: *El Rey al mismo tiempo, que se hà servido nombrar y destinar à V.S. por Inspector de las Minas de este Reyno por su experimentada inteligencia y practica en mas, se hà dignado tambien conceder à V. S. el titulo y honores de Presidente de capa y espada del Tribunal de la Camara de la Summaria, como los gozan los demas Presidentes honorarios, y esto en consideracion à los particulares meritos, que V. S. tiene contrahidos en su Real servicio assi por el tiempo, que administrò la Thesoreria provincial de Calabria citra*, COMO EN *TODAS LAS DIFERENTES INCUMBENCIAS*, QUE *HAN ESTADO A' SU CUIDADO* = *Palacio à 3 de Enero 1747* = *El Marques Brancacho* = *Señor D. Melchor de Leon* =

Da un secondo dispaccio della stessa Segreterìa dell' azienda colla data del 1 di Febraro dell' anno stesso 1747 diretto al Tesoriere di Cosenza, ben opportunamente appare il motivo, onde il Rè Carlo, Augusto Padre del nostro amabilissimo Sovrano, allora s' indusse ad incaricare al Presidente de Leon la ispezione generale delle miniere.

Ecco

Ecco le proprie parole del secondo dispaccio: *Haviendo resuelto el Rey, se buelvan à esperimentar y poner en obra las Minas de Longobuco y todas las demas, que se puedan encontrar en las dos Provincias de la Calabria, a cuio efecto se ha servido S. M. nombrar por Ispector de las Minas el Presidente onorario de Camera D. Melchiorre de Leon, y hecho venir de Saxonia los siguientes Sugetos, es a saver, Juan-Jorge Hoffman por Intendente, Juan de Voisin por Director, Juan Hertel Minador, y Matheo Psikri otro Minador, con el sueldo &c. . . . . . . Ha deliberado S. M., que los expresados respectivos sueldos de los mencionados quatro Sugetos se paguen puntualmente mes por mes por esta Thesoreria del cargo de V. M. &c. . . . . . . Napoles à 1 de Febrero de 1747 = El Marques* Brancacho = *Señor Thesorero de* Cosenza.

Dal contenuto de' dispacci, che sonosi trascritti, due conseguenze indubitate si traggono. La prima di essere il Re Cattolico, che Iddio sempre feliciti, rimasto così contento de' servizj da D. Melchiorre de Leon prestati alla Regal Corona tanto per l'amministrazione della Teforerìa di Calabria Citra, quanto altresì per tutte le altre diverse incompenze, trà cui è da numerarsi senza dubbio l'amministrazione delle neviere, che meritamente l'onorò non solamente del titolo, degli onori e delle preminenze di Presidente onorario del Tribunale della Summaria, ma della ispezione eziandio generale delle miniere.

L'altra conseguenza risulta dall'essersi al de Leon la ispezione generale delle miniere conferita in occasione di sperimentarsi e mettersi in opera tanto le miniere di Longobuco, quanto *y todas las demas, que se puedan encontrar en las dos Provincias de Calabria*, colla intendenza del Sassone Gio: Giorgio Hoffman, e colla direzione dell'altro Sassone Giovanni de Voisin.

Si guardi bene a queste due conchiusioni di fatto, perchè queste formano la risposta più convincente a dileguare tutti i falsi supposti e gli artificiosi aerj ritrovati, che in contrario si fingono per dare a credere quella nimicizia, che giammai non vi è stata, nè poteva unquemai essere tra il Conte di Sinopoli, padre del Principe di Palazzuolo, ed il Presidente de Leon, padre dell'Avvocato Fiscale D. Ferdinando.

Ora il sistema contrario consiste in ciò, che nutrendo il Presidente de Leon quello zelo per gl'interessi del suo Re, che ben oppor-

opportunamente ha tramandato ne'suoi degni figliuoli, avesse il medesimo incontrato nel corso del suo servizio, come avvenir suole, delle resistenze e durezze in coloro, che con discapito e frode de' fondi Fiscali vogliono vantaggiare i loro particolar'interessi. A questo tende la esagerazione degli Avversarj, che per le neviere vi fossero stati i ricorsi di molti Baroni della Calabria Ultra, tra' quali si novera l'attuale Conte di Sinopoli, perchè non si mettesse in piedi il diritto proibitivo, che il Tesoriere allora indi Presidente de Leon credeva su quella Provincia parimente competere al Regio Fisco. In ordine alle miniere poi si descrivono gli scavi avvenuti, e che diconsi esistenti nel territorio di Sinopoli, come tanti abissi più profondi ed immisurabili di que' portati ne' diversi sistemi e nelle varie teorie della Terra presso il Wooduart, ed il Whiston.

Pertanto non ostante che il dritto proibitivo rispetto alle neviere interessava tutti i Baroni di Calabria Ultra, secondo gli Avversarj stessi sinceramente confessano; pure per fingersi a capo di trenta e più anni quella nimicizia capitale, che al presente si figura tra la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon, si suppone, che in mezzo al lungo catalogo di que' Baroni il solo Conte di Sinopoli avesse preso a petto proprio rompere il disegno, che si dice surto nell' animo del Presidente per sola ambizione d' ingrandir se ed i suoi.

E non ostante che gli scavamenti nel territorio di Sinopoli, se mai stati vi fossero (giacchè in contrario non se ne reca prova alcuna) dovettero avvenire per effetto dello sperimento, che di ordine del Re era da farsi tanto nelle miniere di Longobuco, quanto in tutte quelle altre, che potevansi per avventura incontrare nelle due Provincie delle Calabrie, coll' assistenza dell' Intendente *Hoffman* e colla direzione del Direttore *de Voisin*; Pure agli stessi Avversarj è piaciuto attribuirli allo sfogo d' ira, di rabbia e di vendetta; che si suppongono concepite e surte nell'animo del de Leon contra il Conte per lo fatto delle neviere.

Or se la condotta del de Leon in quelle due occasioni nella guisa eziandio, che in contrario si finge, avesse dovuto tirare l'indignazione della Casa di Scilla fino al grado di partorire la nimicizia capitalissima implacabile, che al presente si vuol dare ad intendere; Io dirò, che non vi sia atto umano

no in qualunque grado indifferentissimo, il quale non si renda suscettibile di quelle maligne interpretazioni, che la malizia dell' Uomo voglia mettere a profitto col danno altrui.

Senza di che, gli Avversarj a buon conto vorrebbero, che la nimicizia, che ora a capo di trenta e di quarant' anni si oppone, fosse surta e nel tempo stesso restasse provata, non per altre ragione nè con altre prove, se non perchè il de Leon, facendo il suo dovere, avesse proposto, sostenuto e praticato i maggiori vantaggi del suo RE e Padrone relativamente alle incompenze, che stavano nelle sue mani. Ma sarebbe mancanza di senso comune, se si volesse ammettere per fondamento ed insiem per prova della nimicizia ciocchè appare di avere un Ministro di S. M. operato *ratione officii* ed a titolo di dissimpegnare con zelo ed esattezza la sua carica.

La legge ed i Dottori lungi di ammettere, neppure hanno per *rilevante* la ricusa, che in persona precisamente dell' Avvocato del Fisco taluno allegasse *ex capite inimicitiæ*, che si dicesse nata *ex occasione officii*, *ut quia Fisci Patronus vel contra eum aut alios ejus consanguineos Fisci partes sustinuisset*. Stante l' Avvocato Fiscale *munus illud ratione officii subire coactus fuerat*; Quindi *Juris exequutione*, *quæ nemini facit injuriam*, *& necessitate officii excusatur*, *L.* 2 *C. de delator. lib.* 10, Decian. *pract. crimin. lib.* 3 *cap.* 25 *n.* 60, Rovit. *sup. Pragm.* 1 *de suspic. Offic. n.* 23, Mastril. *decis.* 214 *n.* 31, Larrea *allegat. fisc.* 2 *n.* 18.

Ora qual mai si è l'esobitanza ed il paradosso di legge, che in contrario si assume? Eccolo. Quella nimicizia, che provata rispetto ad un Avvocato Fiscale, il quale l' abbia per altro contratta *occasione & ratione officii*, non sarebbe motivo da ricusarlo; recandosi poi per prova della supposta nimicizia i fatti di un Ministro del RE *ratione & occasione officii*, dovessero tali fatti, come appresi nel significato di nimizia paterna, essere *rilevanti* a ricusare il figliuolo in qualità di Avvacato del Fisco. Questo è un paradosso, ch' è abortito dalla legge e dal senso comune di tutti gli uomini.

Ma

MA si ripiglia in contrario: *Fosse piaciuto a Dio , e qui terminato fosse il furore del Presidente di Leon*. Si finge adunque, che costui per maggiormente sfogare la sua rabbia, avesse procurata la dinunzia sopra certo controbando di sete, con ingegnarsi, che in sua persona fosse la commessa della informazione caduta , ad oggetto di viepiù dispettare il Principe di Scilla, rubricando il di lui Agente, e facendo comparire il controbbando commesso nella Melia, sua villa di piacere.

A ribattere l'odio fervente ed il livore del de Leon , si suppone, che il Principe di Scilla si mosse a portarsi di persona in Napoli. Si continua , che giunto quì il Principe, fece conoscere le maniere irregolari ed astiose del Presidente: Fece ancora ricorrere gli Amministratori delle dogane di Reggio: E quindi ottenne per la Segreteria di Stato,(la quale reggevasi allora dal Signor Marchese Fogliani) che si commettesse a D. Vincenzo Natoli , Ministro dell' Azienda di Messina , l'formazione intorno alle sregolate procedure del mentovato Presidente.

Quì è, che, cambiandosi tuono di voce, si descrive il pessimo partito del de Leon. Si compiange il medesimo nella situazione di fare impegnare il Principe di Scilla , perchè desistesse dall'impresa, con portarsi fin anche di persona l'istesso di lui figliuolo odierno Avvocato Fiscale in casa di esso Principe.

Non però è notabile , che in tempo dell' aringa volendo l'eloquentissimo contradditore dare credito a quelle sue graziose assertive, disse avere in sue mani il biglietto di una Dama, che non nominò, per mezzo del quale l' Avvocato Fiscale sperava impetrar dal Principe di Scilla , che cessasse dalla premura, in cui erasi messo contra il di lui padre.

Di grazia era credibile, che un biglietto di quella fatta per 26 anni conservato si fosse salvo ed intero? Non era de' comuni contingenti? Per conservarlo, bisognava ventisei anni addietro profetizzar l' uso , che ora se ne vuol fare . Senza di che, come mai sperare , che a siffatti biglietti , i quali a voglia delle Parti si possono comodamente fingere e cambiare, dalla serietà del Magistrato si presti fede? Se così fosse, da oggi innanzi niun Ministro sicuro sarebbe di sua riputazione e della sua condotta.

Av-

Avvertito di ciò l' accorto Avversario, nel tirare a luce la dotta allegazione da lui stampata colla data de' 27 del passato mese di Gennaro, ha stimato di non più mentovare la favola del biglietto, contento, che si potesse dar fede al fatto della gita dell' Avvocato Fiscale in casa del Principe, sol perchè a lui piace asserirlo, per tirare a fine la commedia *della finta nimicizia* tra la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon.

Gli Avversarj intanto dopo di avere in lor fantasia immaginato e detto quel, che nè per poco nè per punto rispetto alla persona del Principe di Scilla, relativamento all' affare del contrabbando appare dagli atti della Sopraintendenza, che si dice potersi ben riscontrare, si conchiude, che venuta l' informazione del Ministro Natoli, con dispaccio del Marchese Fogliani, fu questa mandata alla Segreteria della Regale azienda, con ordine di rimetterla in Camera, perchè quel Tribunale ne consigliasse il Re. E richiamando l'attenzione del lettore ad ascoltare ciocchè di più dicesi nell'istesso dispaccio, se ne trascrivono le parole, con cui s' impose alla generale Sopraintendenza, che *in commettere informazioni di contrabbandi o di qualsivoglia altra materia, non si prevalesse più del riferito Presidente de Leone, per essere molto inesperto per lo disimpegno di simiglianti incombenze.*

Ora non so vedere il vantaggio, che in contrario si pretende da questo dispaccio ritrarare, nelle circostanze, che il difetto al de Leòn circa l' esser adoprato in quelle tali incombenze si fece derivare da una certa inespertezza nel maneggio di simili affari, e non mica da abuso, che il medesimo fatto avesse della sua carica, siccome per altro sarebbe stato, se l' inquisizione del contrabbando di sete si fosse diretta contra il Principe di Scilla per livore e rabbia, che si suppone nel di lui animo contratta.

Ma si afferma, che il dispaccio fu proccurato per maneggi del Principe. Io rispondo con un incivile fratesco *nego suppositum*. Il Principe di Scilla negli atti della Sopraintendenza, che conservansi dall' attuario Tartaglione, non si vede neppure nominato. La Melia in questi atti è sconosciutissima. E l' inquisizione de' contrabbandi fu diretta contra D. Domenico Miceli della Città di Reggio, amministratore delle seti in quel paraggio, e contra altri cittadini potenti dell' istessa Città. Vi si leg-

si leggono, è vero, rubricati taluni Cittadini di Scilla: tuttavolta niuno trovasi qualificato col carattere di Agente o di Erario del Principe. D. Michel' Angelo Caracciolo, che in contrario si nomina come l'oggetto dell'odio del Presidente, perchè si suppone allora Agente del Principe di Scilla, non è rubricato nè come contrabbandiere nè come estraente le sete *extra Regnum*. Taluni testimonj lo portarono come compratore di seta dall'Amministratore Miceli. Sicchè manca sin' anche il motivo, come che remotissimo, onde si possa supporre ancor da lungi il Principe di Scilla impegnato in quelle contese, che non mai toccarono la sua persona.

In compruova di quanto affermiamo si dovrebbero quì recare tutti gli atti della Sopraintendenza, che gli Avversarj citano. Nientedimeno, tra i registri delle consulte n'esiste fortunatamente una colla data de' 24 Febbrajo 1753. Colla medesima in tempo già posteriore al dispaccio in contrario trascritto, e per occasione delle diete, di cui il Subalterno Bruno Grandinetti, dal de Leon adoprato, chiese essere soddisfatto, si riferì al Re tutto il contenuto dell' informativo e l'esito del medesimo in giustizia contra i rubricati. Oltre della veridica analisi di tutti i fatti allora occorsi, è notabile quello, che in distruzione e disperdimento della nebbia, che sull' onorata e zelante condotta del Presidente in contrario si è sparsa, vi si dichiara e manifesta al Regal Trono.

Dopo adunque essersi mentovate le fatiche e le moltissime diete vacate nella fabbrica de' processi formati d' ordine del detto Presidente de Leon e coll' assistenza del medesimo in Reggio ed in altri luoghi di quel paraggio per alcuni contrabbandi di seta, commessi in tempi diversi nommeno da' Naturali di detta Città di Reggio, che da altri di quella di Scilla: Dopo accennati i due volumi informativi nella generale Soprantendenza trasmessi sul piede delle dinunzie di D.Tommaso Picierno e di D.Giacomo Ladolcetta e di D. Gio: d'Empoli: Dopo recato, che in seguela delle informazioni si erano transatti i rubricati: E dopo portato tutto ciò, che al Presidente convenne operare con dovuta esattezza per venire a capo delle mentovate due informazioni, con trasferirsi dalla Città di Reggio, allora di sua residenza, in altri luoghi, ad oggetto di acquistare la pruova in vantaggio del Fisco, e nella quale (sono le parole) " incontrò sempre non " solo malagevolezza per industria ed efficacia degl' inquisiti,

 " ma

„ ma in oltre riuscì per esso disaggiosa fino a proporsi fuor
„ di tempo e lontana da qualunque appoggio legale la di
„ lui ricusazione “. Finalmente si soggiugne.
„ Quì terminar dovrebbe la noja per quanto occorre la pen-
„ denza del Grandinetti. Ma comechè ha comandato V. M.,
„ che sul ricorso di costui e l' informo fatto dal Presidente
„ Leone dir dovesse la generale Soprantendenza l' occorrente
„ col suo umile parere : *Perciò non meno per dare al vero il*
„ *suo luogo, che per ubbidire la M. V., fa mestieri umiliarle,*
„ *che non può rivocarsi in dubbio, per quanto dalle dette in-*
„ *formazioni risulta, e per quanto risulta da un volume se-*
„ *parato di corrispondenza tra esso Presidente e questa Gene-*
„ *rale Soprantendenza, AVERE IL MEDESIMO PRESI-*
„ *DENTE LEONE IN TAL CONTINGENZA DIMO-*
„ *STRATA LA SUA ATTIVITA', E FATTO CONO-*
„ *SCERE IL SUO ZELO PER BEN COMPIERE AL*
„ *REAL SERVIGIO DI VOSTRA MAESTA'; non*
„ *ostantechè procurato si fosse attaccarlo di atti irregolari, e*
„ *fino a giugnere alla di lui ricusazione per mal talento de'*
„ *Reggitani più potenti sotto nome del Sindaco e di quel*
„ *Pubblico. Quali indebite jatture e querele nella generale*
„ *Soprantendenza disaminate, si ravvisarono tutte provenienti*
„ *da iniquità e da quegl' ingegnosi ritrovati, di cui mali-*
„ *ziosamente si fa usanza per inorpellare la giustizia e*
„ *quindi precludere la strada per la dovuta punizion de' delit-*
„ *ti. Onde siamo riverentemente a conchiudere, che in quel*
„ *rincontro il Presidente Leone tra per la sua attitudine ed*
„ *integrità battè la commendevole via del dovere, donde rile-*
„ *vasi il merito di un Ministro politico*. Ch' è quanto sti-
„ miamo del nostro dovere alla M. V. con profondo rispetto
„ rassegnare, al suo Real Trono prostrati impermutabilmen-
„ te restiamo -- Di V. M. -- Napoli lì 24 Febbrajo 1753 --
„ Umilissimi servi e sudditi -- *Gio: Brancaccio -- Erasmo de*
„ *Ulloa Severino -- Saverio Donati -- Gaetano Maria de Femi-*
„ *na Segretario.*

Dopo ciò siam ben persuasi, che il sincero e costumato Contradditore si arrossirerà aver recate cose, che nel fatto si sono trovate tutt' altre di quelle, che se gli son date ad intendere, e ch' egli poi in troppo buona fede ha divolgate

colle

colle stampe . Diogene Laerzio scrivea : *Qui in mendacio confidit, cito deficiet*, Laert. *de vit. & morib. Philosoph.*

NOn si arrestano gli Avversarj . Vanno essi fiutando e cercando qual' altro avvenimento possa mai nel corso della vita del Presidente de Leon essere accaduto, il quale, ancorchè indifferente, si potesse ciò non ostante corrompere e malignare al significato della finta nimicizia. La fortuna, a loro avviso, ne offerisce uno, che più degli altri è suscettibile de' colori e del liscio meretricio, di cui soprabbondantemente si sono avvaluti nel dipignere la presente ricusa . Ma ottimamente il felicissimo Poeta e miglior filosofo Francesco Petrarca avvertì : *Ut enim immortalis est veritas , sic fictio & mendacium non durant . Simulata illico patescunt . Et magno studio compta cæsaries , vento turbetur exiguo . Et operoso, licet impressus fucus, sudore diluitur. Et argutum quoque mendacium vero cedit , coramque pressius intuere diaphanum est: Opertum omne detegitur: Abeunt umbræ, nativusque rebus color manet , & latere diutius magnus est labor . Nemo sub aquis diu vivit, erumpat oportet, & frontem , quam celabat, aperiat*, Petrarc. *lib.* 1. *cap. de vit. solitar.*

Questo fenomeno appunto avviene nel dipignersi con falsi colori , che *nell' animo del Presidente de Leon la cagione del cieco fervente cruccio divenuta fosse maggiore , quando gli fu tolta la ispezione delle miniere, credendo egli, che tanto estremomale unicamente per opera del Principe di Scilla gli fosse addosso piombato.*

Quì piucchè altrove ad alta e sonora voce è da gridare: *Nego suppositum* . Del resto troppo abuso della serietà del Magistrato supremo , a cui si ragiona , si vuole dagli Avversarj fare in questa causa . Non neghiamo noi , che il Presidente de Leon fosse stato richiamato dall' ispezione generale delle miniere del Regno : Ma eccone il tempo , l'occasione e 'l motivo, secondo il tutto rilevasi da un Regal dispaccio de' 4 Dicembre 1751 diretto allo stesso de Leon , e che per le diligenze , fatte nella Regal Segreteria dell' azienda , è riuscito rinvenire :

Haviendose servido el Rey mandar formar LA PLANTA Y SISTEMA DE LAS MINAS DE ESTE REYNO , ha nombrado por Director General de ellas al Presidente honorario

 de

de la Camera Baron D. Luis de Burgsdorff con indipendencia, de todos y qualesquiera Tribunales, y Ministros, y privativamente subordinado al Superintendente de la Real Hacienda. Y mediante esta nueva providencia no siendò mas necesaria la inspection y demas incumbencias, que estavan apoyadas a V. S. sobre los negocios de las Minas; Lo prevengo de Real orden a V. S., paraque desista y se retire, EN LA INTELIGENCIA DE QUE HALLANDOSE S. M. SATISFECHO DE SU CONDUCTA, PUNTUALIDAD Y ZELO, *se ha dignado desar a V. S. el mismo sueldo, que ha gozado hasta hora, Y* LE TENDRA' MUY PRESENTE PARA EMPLEARLE EN OTRAS OCASIONES, *que se ofrecieren y le corrispondan. Dios guarde a V. S. muchos anos como deseo -- Naples a* 4 *Diciembre* 1751 -- *El Marques Brancacho -- Senor D. Melchior de Leon.*

Ora il tempo del richiamo del Presidente de Leon fu nella fine del 1751: L'occasione fu ad oggetto di formarsi la pianta e 'l sistema delle miniere di questo Regno: Il motivo, per essersi nominato in qualità di Direttore generale delle stesse miniere il Barone di Burgsdorff, a cui, secondo la Fama divolgò, si volle allora dare situazione mercè l'appoggio e la protezione, che costui godeva di un Religioso dell' abolita Compagnia de' sedicenti Gesuiti, potentissimo in quel tempo nella Corte, e ch'era paesano di esso Barone.

Per tanto è da confessare, che il richiamo fu in tutte le parti onorevolissimo per lo Presidente de Leon. Dichiarò S. M. la sua soddisfazione circa la di lui condotta, puntualità e zelo: Lasciogli lo stesso soldo fin'allora goduto: E promise tenerlo *molto* presente nelle occasioni, che si sarebbero offerte, e che fossero ad esso lui corrispondenti.

Nè per verità al Presidente D. Melchiorre de Leon, notissimo all'Augusto RE CARLO fin dal tempo, che venne all'acquisto di questi Regni, per essere i di lui fratelli o morti o invecchiati portando le armi in servizio del Cattolico Monarca Filippo V, siccome il comune Padre portare le aveva sotto il RE Carlo II, si sarebbe dalla clemenza del RE mancato darsi la promozione corrispondente per la sua buona condotta, puntualità e zelo, se, stanco egli e carico di anni, non avesse amato il riposo, contento di vedere ne' suoi due ben degni figliuoli rimunerato col rispettivo merito anche i suoi lunghi e fedeli servigj.

Or

OR in qual cosa mai al Presidente D. Melchiorre offese la supposta nimicizia del Conte di Sinopoli? La nimicizia avrebbe dovuta esser capitale. E la nimicizia capitale allora sorge, *si quis consanguineum Adversarii interemit, vel in caussa criminali accusavit, vel mortem illaturam comminatus est, vel injurias verbales intulit*, Rovit. *sup. Pragm. XV de suspic. Offic. n.*24. In quanto poi alle cause civili: *Gravissima oritur inimicitia ex civilibus quæstionibus omnium bonorum, vel atrox injuria infertur*, Id. *ibid. Vid.* Instit. *lib.* 1 *tit.* 25 *de excusat. tut.* §. 4 *item propter*, & §. 11 *inimicitiæ*, & *Pragm.XV* §. 16 *de suspic. offic.* &c.

Niente di ciò nella specie, in cui siamo. La nimicizia si suppone senza recarsi alcun' ombra di prova: E di vantaggio si suppone durata a traverso degli uffizj della Dama, la quale chiamasi in iscena, e maggiormente aumentata senz' altra causa col progresso degli anni, ed indi comunicata e trasfusa da generazione in generazione ne' respettivi figliuoli.

Annone presso Livio, facendo ragionare Annibale nel Senato Cartaginese, avverte: *Levem esse auctoritatem propter paternas inimicitias*, Liv. *lib.* 21. Chi per poco abbia calcolato i gradi dell' intensità dell' amore, onde i padri sono affetti verso i figliuoli, a differenza di quel solo rispetto, che sogliono i figliuoli semplicemente conservare a loro padri, si rende all' intutto persuaso della verità del sentimento filosofico, che rapportammo.

Ma gli Avversarj non contenti di recare in mezzo tutte quelle finzioni e sogni di fatto, che si son dileguati, pretendono di vantaggio imporre alla natura quel grado di elasticità e sensibilità, che sin' ora non ha avuta. Da supposte sognate nimicizie tra il Presidente D. Melchiorre de Leon e 'l Conte di Sinopoli, senza che si rechi di avere tali supposte nimicizie o riguardata la vita, o guasto l'onore, o diminuito, se non in tutto, in massima parte almeno il patrimonio e l'appannaggio di esso D. Melchiorre, si vuole far discendere l' odiosità, l' iracondia e la vendetta, onde si dice, che l'Avvocato Fiscale de Leon, come figliuolo di un nimico, maneggia le ragioni del Regio Fisco e della Corona contra esso Conte di Sinopoli e contra il Principe di Palazzuolo di costui figliuolo.

Vi sarà occasione di esaminare qual grado di nimicizia *attuale* debba

ba concorrere, perchè possa nel Foro napoletano ammettersi la sospezione in persona di un Avvocato del Regio Fisco. Si dimostrerà, che a differenza di coloro, i quali debbono dar voto e giudicare, per cui basta la nimicizia grave, e se si voglia anche la leggiera, Capyc. *decis.* 138 *n.* 3, Rovit. *sup. Prag.* 1 *de susp. off. n.* 24; dall' altra banda quante volte si tratta contro di un Avvocato Fiscale non è sofficiente, se non quella, che chiamasi mortale e capitalissima, e che non trovisi per avventura estinta e riconciliata dal progresso del tempo, e mercè quelle altre cagioni, che non rade volte fanno rivolgere in ferme amicizie le nimicizie capitali, ubbidendosi al precetto di umanità e di religione tanto inculcato da' Padri della Chiesa, i quali ci ammaestrano: *Mortales inimicitias, sempiternas amicitias esse debere.*

Ma al presente noi dobbiam continuare a combattere i sogni e le chimere di fatto, che in contrario si sono recati in mezzo in frode delle leggi, contro la dignità del Magistrato, ed a scherno della serietà e della gravezza del giudizio, in cui versiamo.

PEr distruggere adunque qualunque lontanissimo sospetto di nimicizia, che per lo passato fosse mai stata tra il Presidente D. Melchiorre de Leon e 'l Conte di Sinopoli, e per stabilire, che se mai, in senso degli Avversarj, vi fosse stata o leggiera, o grave, o capitalissima, questa colla lunghezza degli anni restò riconciliata ed estinta, senza tramandarsi a' respettivi figliuoli, piacciane recare quì a distesa un fatto, che dal bel principio accennammo.

Agitavasi nel Tribunal supremo del S. R. C. la causa tra la vedova Duchessa di Noja D. Isabella Tovar y Castiglia col Principe di Palazzuolo rispetto alla eredità del Marchese di S. Marcellino D. Giovanni Tovar y Castiglia. In quella lite, che gli Avversarj ora dicono di piccola importanza, e che la Duchessa di Noja in un ricorso dato al RE nel 1772 qualifica *di grave momento*, *fol.* 162 *proc.* 3 *vol. heredit. qu. Ill. March. S. Marcel. &c. pen. Salsan.*: In quella lite, dicemmo, con dispaccio de' 31 Agosto 1769 fu surrogato per aggiunto in luogo di D. Tiberio de Fiori, impedito in quel tempo dalle sue indisposizioni, per cui poi ne morì, il Consigliere allora D. Ferdinando de Leon, *fol.* 137 *d. proc.*

In quelle circostanze lungi di opporsi dal Principe di Palazzuolo alcun motivo di ricusa in persona del de Leon *ex capite inimicitiæ*; egli

egli fu colui ; che fece le premure ; perchè il de Leon istesso avesse continuato, non ostante il passaggio alla carica di Presidente ordinario del Tribunale della Sommaria , secondo che con altro dispaccio de'21 Giugno 1770 fu ordinato, *fol.141 ibid.* Ed in pruova, ch'egli il Principe di Palazzuolo allora avesse fatta a S. M. la dimanda per la continuazione del de Leon, secondo già ottenne, esiste il registro della consulta a Maggio di quell'anno 1770, dal Sig. Marchese Spettabile Presidente del S.C., il quale degnamente presede anche alla Giunta di Scilla, fatta sul ricorso di Palazzuolo a S.M. Ivi a lettere cubitali si dichiara, ch'egli il Principe aveva insistito e domandato, perchè il de Leon venisse dal Tribunal della Camera in quello del S. C. a votare la sua causa colla Duchessa di Noja.

Non merita poi risposta l'Avversario quando in sua fede afferma , che il Principe di Palazzuolo nulla sapesse della destinazione del de Leon e della costui continuazione come aggiunto in quella causa . Sono cose, che *credat Judaeus Apelle* , *non Ego* . E se egli l'Avversario meritevolissimo lo giurasse, neppure nel presente giudizio avrebbe luogo il suo giuramento in forza del § 9 della Prammatica XV *de suspic. Offic.* , di cui da quì a poco sarassi larga menzione.

Che la causa poi colla Duchessa di Noja fosse di massimo impegno , basta avvertire , che v'intervennero , oltre i Ministri ordinarj della Ruota del Signor Caporuota oggi D. Stefano Patrizj, che parimenti onora la Giunta, tre altri aggiunti Signori Consigliere Avena , Presidente Danza e Presidente indi Avvocato Fiscale de Leon , *fol.* 138 *d. Proc.* E di tutto ciò n'è ottimo testimone il Signor Consigliere D. Salvatore Caruso , uno anch'egli de' supremi Ministri della Giunta, e Commessario nel S. C. di quella causa.

Nelle circostanze adunque, che il de Leon si trova dal Principe di Palazzuolo accettato e desiderato per Giudice in una lite di gran momento; come di grazia è da credere, che vi fosse preceduta quella nimicizia capitale , che ora si esagera , e di cui non si è recato e non si reca alcuna ancorchè menomissima ombra di pruova ? Anzi vi sarebbe ragion di dire, che quante volte alcuna nimicizia fosse per avventura preceduta; Pure l'elasso del tempo , gli uffizj , che in contrario si confessano interceduti, e soprattutto l'accettazione e la richiesta, che si viene da sentire , del de Leon in Giudice,

 ne

ne dimostrano la non esistenza o almeno la riconciliazione già seguita.

Posto ciò, non occorrebbe entrare nell' esame di una ricusa, la quale non contiene motivo *rilevante* contro di un Avvocato del Fisco: E che, qualora vi fosse stato per lo passato, al presente non esiste, stante l' approvazione fattane, e perchè vi si trova dal litigante rinunziato.

La legge del Foro Romano sotto gli ultimi Imperadori in permettere la sospezione in persona de'Giudici delegati ossiano *pedanei*, giacche gli ordinarj e supremi n'erano, secondo l'antico e posteriore sistema, superiori; non altrimenti l'accordava, *se non antequam lis incboetur*, *L.* 16 *C. de judic. Vid.* Synops. Basil. *lib.* 7 *tit.* 3 *&* *tit.* 6. *c.* 2. La ragione era ed è: *Litem enim contestantes*, *Judicem adprobemus*, Gothof. *in d. L.* 16 *C. de judic. n.* 15. *Vid.* Harman. 2 *pract.* 1 *observ.* 11. *&c.*

Nel Regno esiste la Prammatica XV *de sufpic. Offic.* del 1611 sotto il Conte di Lemos, che l' Avversario ci rinfaccia di farsene da noi uso poco a proposito. In questa Prammatica, dopo essersi ripetito il dolore, che si sentiva in vedersi *le ricusazioni de' Giudici*, *dalle leggi introdotte per presidio della giustizia*, *essere indi per la malizia de' litiganti diventate*, *per lo più*, *istrumenti di calunnia e di dilazioni*; Quindi al *num.*7 ben opportunamente così si dispone: *Ordiniamo di più*, *che que' Giudici*, *che non saranno stati dati per sospetti nella prima istanza*, *non si possano allegare per sospetti nella causa di appellazione*, *o riclamazione*, *o di nullità*, *o di restituzione* in integrum adversus sententiam; *Eccetto se la causa* (della sospezione) *sopravenisse di nuovo*.

La ragione della Prammatica viene ad esser quella stessa, che anima la disposizione della legge Romana. Non avendo allegato per sospetto un Giudice in prima istanza, non possiamo ricusarlo nella causa di appellazione, di reclamazione &c., perchè l'abbiamo approvato: *Litem enim contestantes*, *judicem adprobemus*. E se la stessa è la ragione del dritto Romano e della nostra Prammatica; Quindi non dee nè può se non aver luogo nel caso presente la disposizione medesima: *Ubi eadem ratio*, *ibi eadem juris dispositio*, Jur. *&* DD. *apud* Barbos. *de axiomat. jur. axiom.* CXCVII *n.* 3.

Ma

Ma se Palazzuolo co' suoi ricorsi al Re ha voluto ed ha chiamato a continuare il de Leon da Giudice in altra causa, e lo ave in quella approvato; Non può ora nella causa, che trattasi ancorchè diversa sia, ricusarlo, allegarlo per sospetto, o disapprovarlo. Scevola giureconsulto, recando la sentenza di Pomponio, rispose: *Reprobare non possum semel probatum*, L. *Pomponius* 9 *D. de negot. gest.* E da ciò si è formato il canone presso tutti i Dottori: *Adprobatum semel, non potest amplius reprobari*, Gratian. *discept. for. tom.* 5 *cap.* 941 *n.* 20. *Vid.* Barbos. *axiom. XXXI n.* 3 & *ibi* DD.

Aggiungasi che la ricusazione è un rimedio dalla Legge indotto a favore delle parti litiganti. Ognuno poi può ben rinunziare al proprio favore, o col fatto tacitamente, o colle parole espresse. Il giureconsulto Giuliano nel caso forte di un minore, il quale non volle avvalersi della restituzione *in integrum* accordatagli dal Giudice, avvertì. *Quod unicuique licet contemnere quae pro se introducta sunt*, L. 41 *D. de minor.* Ed il giureconsulto Trifonino ad altro proposito riflette: *Liceat sui juris persecutionem aut spem futurae perceptionis, deteriorem constituere*, L. 46 *D. de pact.*; Cosicchè è assioma di legge, *quod favori suo quilibet renunciare potest*, Jur. & DD. *apud* Barbos. *ibid. axiom. XCVI. n.* 2.

Questo è quello, che trovasi avere fatto il Principe di Palazzuolo. Egli fin dal 1769 e 1770 nella causa con Noja avendo chiesto ed approvato l' intervento del de Leon in qualità di Giudice, dee dirsi, o che nimicizia non siavi mai stata, o che se mai stata vi fusse, abbiasi col fatto rinunciato al rimedio della ricusa, nascente dalla supposta nimicizia.

Ed ecco come l'argomento, tratto dal §7 della Prammatica XV *de suspic. offic.*, secondo tutte le regole di analogia, è applicabile al caso in controversia. Siccome que' Giudici, che non saranno dati per sospetti nella prima istanza, non si possono allegare per sospetti nella causa di appellazione, o riclamazione, e nullità ec., eccetto se il motivo della sospezione sopravvenisse di nuovo, per la ragione, che ad ogni altro motivo *de praeterito* vi si trovi rinunziato mercè l' approvazione fattane nella prima istanza; Così dall' altra banda rinunziatosi col fatto al motivo di sospezione in una causa, perchè, non ostante il precedente motivo di ricusa, trovasi per avventura dal litigante in quella causa il Giudice accettato ed appro-

approvato, quindi non si puole in altra causa dallo stesso litigante fare rinascere quel motivo medesimo di sospezione, che per effetto della rinuncia, e del consenso, che nasce dal fatto e dall'espressa accettazione, non più esiste.

Conduce al punto presente il contenuto del §9 dell'istessa Pramaca XV, che teniamo sotto gli occhi. Ivi, prefissi già i termini a proporre le ricuse, si stabilisce: *Ch' elassi i termini sopradetti, non si possa proporre altrimenti sospezione alcuna per causa DE PRÆTERITO*, etiam, *che la Parte giurasse di esserle di nuovo pervenuta a notizia*, neque per viam restitutionis in integrum, *o per qualsivoglia ragione*. In fatti il § 7 di sopra trascritto espressamente parla di *causa*, *che SOPRAVENISSE DI NUOVO*.

Sicchè ogni altro motivo *de præterito*, siccome sarebbe nel caso della Prammatica soggetto alla prescrizione, la quale operarebbe a forza di atti taciti e presuntivi; Così nel concorso dell'atto espresso di accettazione del de Leon in Giudice per la causa con Noja, e di rinunzia sin dal 1769 e 1770 a qualunque precedente motivo di ricusa, si rende l'istesso de Leon abilissimo ad intervenire nella presente causa col carattere di Fiscale; giacche, rinunciatosi a quel motivo *de præterito*, per lo tempo poi intermezzo neppure si asserisce essere altro motivo sopravvenuto *di nuovo*.

Nè si faccia appoggio al § XIV verb. *confermando* della Prammatica del 1731 del Conte di Harrac, ove non si soggetta alle prescrizioni de' tempi la *ricusa nascente da inimicizia capitale ATTUALE del Ministro con uno de' Litiganti*. La Prammatica di Harrac espressamente parla d' *inimicizia ATTUALE*. E questo è il fatto, che manca in questa causa. Vi è prova non solamente di non esistere in atto l'*attuale inimicizia* nelle circostanze di essersi sin da sei anni addietro accettato ed approvato, anzi dal Principe di Palazzuolo sin' anche richiesto D. Ferdinando de Leon per votante in una sua propria causa; Ma di neppure esservi unquemai per tutti gli anni antecedenti stato alcuno ancorchè leggirissimo disgusto tra la potentissima e rispettabile Casa di Scilla e la qualificata onorevole Famiglia de Leon.

Si conchiuda, che ogni qualunque volta il Giudice, con cui un tempo abbia il litigante passata nimicizia capitale, non si è in una causa ricusato, anzi si è voluto ed espressamen-

mente in essa richiesto il di lui intervento; deve la sola figura di questo fatto, senz'altre parole, evidentemente provare e dimostrare, che non siavi l'*attuale* nimicizia capitale, e che perciò non debba aver luogo la limitazione della Prammatica del Conte di Harrac.

Qui dovrebbe finire la difesa dell'intervento di un Avvocato Fiscale, che vedesi patentamente attaccato per sola condotta di causa, per non dire malizia e cavillo. Ma noi vogliam sincerare il Pubblico circa le operazioni pur troppo regolari dell'Avvocato Fiscale de Leon nella causa degli Scillitani col Conte di Sinopoli, e contemporaneamente nella causa Fiscale col Principe di Palazzuolo, come quelle, che sono state e sono l'opera più lodevole e discreta in ragione del suo ministero ed officio. Nè ciò altrimenti potrassi meglio fare, se non metterci per le mani un per uno i capi della ricusa.

II.

Si risponde a cadaun capo della ricusa in quistione.

IN allegarsi la sospezione a nome del Principe di Palazzuolo contra l'Avvocato Fiscale D. Ferdinando de Leon, si fecero due caterve di capi, che, compresivi gli aggiunti, in tutto poi ascesero al numero di dieci. Questi capi son que', che noi prendiamo a combattere ed annientare, non già come capi opposti ad un Avvocato del Fisco (giacchè in questa linea non meritano essere neppure ascoltati) ma come se si avessero i capi stessi da esaminare col rigore delle vedute di una ricusa, che opposta per avventura si fosse ad un Giudice, che pronunciar dovesse il suo voto nelle cause così di Scilla, come di Palazzuolo. E perchè nulla si trascuri, ci proporremo in ristretto con carattere corsivo il contenuto di ciaschedun capo, e vi si soggiugneranno le risposte rispettive non altramen-

menti, che son cadute nell' angustia del tempo, in cui ci siam trovati.

CAP. I. DI RICUSA.

Compiacenza del Fiscale per la querela data da' Scillitani al Principe di Scilla.
Sessioni del Fiscale coll' Avvocato degli Scillitani.
Sessioni parimenti col P. Antonio Minasi, intrinsico del Fiscale e capo di partito contra il Barone.
Affettazione de' Scillitani in supplicare il RE *per l' intervento de' due Avvocati Fiscali.*

RISPOSTA.

LA compiacenza del Fiscale de Leon è un sogno. Facendosi la medesima consistere nel piacere della vendetta per una supposta nimicizia antica di trenta e quarant' anni addietro tra la Casa di Scilla e la Famiglia de Leon: Ed essendosi dimostrata la non verità di tale finta nimicizia; Quindi cade a terra tutta la poetica e pittoresca descrizione della male opposta compiacenza.

Nè l' Avvocato degli Scillitani ha mai sessionato col Fiscale de Leon. Lo ha veduto per tutte quelle altre cause, che all' istesso Avvocato, per essere a bastanza carico di affari, sono occorse. E nelle occorrenze di Scilla lo vide per lo tempo, che le medesime stiedero nel Tribunal della Camera, nella maniera, che vide ed informò anche l'altro Signor Avvocato Fiscale D. Giuseppe Caravita; giacchè per appuntamento del Tribunale, e per dispaccio de' 4 Giugno 1775, (secondo più a disteso si sentirà quì sotto) gli affari di Scilla in Camera procedettero coll' intelligenza di ambidue i Signori Avvocati Fiscali del Regal patrimonio.

Il P. Antonio Minasi Domenicano poi se ha veduto l'Avvocato Fiscale de Leon, ha dovuto vederlo anche per altri affari. E' costui un Uom di lettere. Destinato egli per la futura alla Cattedra di Botanica nella Sapienza di Roma, fu dal Pontefice Clemente XIV mandato nel Regno a raccogliere dai molti Vulcani estinti varj corpi naturali, che, accompagna-

pagnati dalle filosofiche osservazioni del primo, potessero arricchire il principiato famoso Museo Clementino.

Alla morte del Papa il Minasi si portò alla sua Casa in Scilla. Veggendo l'oppressioni, a cui soggiacevano i suoi fratelli e congiunti, non potè in senso di umanità e del santo istituto, che professa, dar loro, altro ajuto, che confortarli a sperare dalla giustizia del Re, a cui dovevano ricorrere, tutto il maggior ristoro.

Fecesi al Re il ricorso: E la M. S. per la Regal Segreteria dell'azienda commise all' Uditore in Catanzaro D. Giuseppe Orilia l'informazione. L' Orilia, deferendo alle premure Baronali, non mancò di caricare il P. Minasi nella sua relazione al Re. Costui dall'altra banda con sua supplica si scagionò. Ed il Re ascoltollo benignamente, e con dispaccio de' 22 Dicembre 1774 respinse la di lui supplica all'istesso Orilia, coll'avvertenza di avere S. M. saputo, che il P. Minasi *era un Soggetto letterato ed in credito per tale requisito*, imponendo di vedersi ciocchè il Religioso asseriva, con indi reservatamente manifestarsi quanto occorreva sul di lui esposto.

Orilia non rispose. E gli Avversarj meglio di me ne sapranno il motivo. Il P. Minasi intanto si vide attaccato nella Segreteria dell' Ecclesiastico, rinfacciandosegli esser figliuolo del monistero di Catanzaro, ed imputandosegli di girare per lo Regno senza licenza de' Superiori, con ingerirsi fin' anche negli affari di sua Patria.

La Segreteria dell' Ecclesiastico, a cui erano state comunicate da quella dell' Azienda le antecedenti Sovrane determinazioni scritte già all'Uditore Orilia, rimise tutte le carte alla Delegazione della Regal Giurisdizione, coll'incarico d'informarsi circa la vita e costumi del Minasi, e circa le cose utili dal medesimo fatte e scritte a vantaggio della Nazione.

La Delegazione, senza entrare in altra veduta, rappresentò soltanto, che il Minasi partisse per Roma, con attendere ivi alla futnra della Catedra della Botanica nella Sapienza. Ma il P. Minasi dolendosi delle procedure della Delegazione nella prima Segreteria di Stato, espose le sue ragioni, per cui non doveva esser violentato a partir per Roma. E

per

per dispaccio de' 4 Ottobre 1775 gli atti della Delegazione passarono alla Giunta di Scilla coll' incarico di esaminare le ragioni del Minasi.

Dunque tra per questo, tra per gli affari de'Domenicani di Tropea, che han dimandato concedersegli quel Castello diruto per ridurlo a monistero, e tra ancora per accompagnare il cugino D. Rocco Bovi, lettore di Triconometria al Salvatore, che dimanda passaggio alla Nunziatella, ha dovuto il Minasi vedere, assistere ed informare il Fiscale de Leon: E ciò sempre di giorno alla pubblica udienza, e senza veruna particolarità.

Ma a che stiam noi annojando i Signori della Giunta? Nell' ipotesi di essere il P. Minasi quell' uomo, che in contrario si finge, era forsi l'Avvocato Fiscale de Leon impedito a sentirlo, quante volte gli offeriva lumi nelle inchieste fiscali? Sicchè per questo verso il primo capo della ricusa nulla *rileva*, e merita di essere ributtato.

DI vantaggio non è *rilevante* e merita di essere parimente ributtato sul supposto della intrinsichezza, che a voce, e non in iscritto, si oppone di passare tra il P. Minasi e l'Avvocato Fiscale de Leon. Nelle circostanze fortissime di allegare a sospetto un Giudice, non qualunque amicizia e conoscenza basta a fare ammettere e valere la ricusa. Debbe concorrere la pruova di quell' amicizia, che veramente ne merita il nome.

La definizione legale dell'amicizia è rapportata da Paolo colla seguente parafrasi: *Amicos appellare debemus non levi notitia conjunctos: Sed quibus fuerint jura cum Patre familias, honestis familiaritatis quæsita rationibus*, L. latæ 123 § *Amicos D. de V.S.* Sì de' Giudici scrisse Aristotile: *Haud eadem Judicibus videntur, quum diligant, & quum oderint: Nec iratis, & quietis. Sed vel omnia adversa, vel magnitudine diversa*, Aristot. *ad* Theod. *lib.*2 *cap.*1. Laonde nel senso del Foro parlandosi sempre di Giudici e non mai di Avvocati del Fisco (per cui corrono altre regole) nè per poco nè per punto all' effetto delle ricuse si attendono quelle amicizie volgari, *quæ in ore, verbis, gestibus & exterioribus corporis organis consistunt, neque ad interiora cordis penetrant*; giacchè da

siffat-

fiffatte amicizie fempre invano fi è temuta e fi teme *corruptio & perversio judicii*.

Può temerfene la corruzione e 'l deviamento *in amicitiis veris, ubi maxima & arctissima conjunctio est; Adeout duo veluti conclutinati unam personam substinere videantur*. Ed è notabile, che fi permette in quefto cafo trarne la fofpezione per le cofe foltanto, che taffativamente toccano le perfone degli amici litiganti, e non oltre: *Recusationes, quæ ex hujusmodi amicitiis petuntur, plus ultra porrigi nequeunt, sed personas amicorum, instar Herculis columnarum, pro suis limitibus habent. Vid.* Tiraquel. *ad L. si unquam verb. libertis n.92 seq.*, Mafcard. *de probat. vol. 1 conclus. 85 & 86*, Menoch. *de arbitrar. Judic. lib. 2 cent. 4 cas. 31 n. 11*, Maynard. *decis. Tholos. lib. 1 decis. 93 &c.*

Lafcerei agli Avverfarj medefimi far di quefti canoni l'applicazione al cafo in controverfia, fe i medefimi nella deficienza della pruova eziandio di una amicizia volgare ed efterna tra il de Leon, ch'è un Miniftro del Re, e 'l Padre Minafi, ch'è un Religiofo Domenicano, non fi foffero appigliati al partito di non più parlarne, ficcome fe ne ufava l'artificio prima.

Dopo ciò fembrano inutili e fuori di propofito tutte le contrarie efclamazioni in qualificare per affettata la dimanda degli Scillitani circa l'intervento de' due Avvocati Fifcali.

Lungo e nojofo farebbe il dire, come, quando e perchè i Popoli di Scilla furon coftretti a dimandare, che la loro caufa, la quale intereffava anche quella del Fifco, camminaffe nel Tribunale della Camera coll'affiftenza e protezione di ambedue i zelantiffimi Signori Avvocati Fifcali del Regal patrimonio. Sedendo nella Suprema Giunta il ragguardevoliffimo Capo di quel Tribunale, ed un egualmente rifpettabile Individuo del Tribunal medefimo, debbe a coftoro, e precifamente al primo, effer noto il tutto.

Quì bafta il dire, che la dimanda non era fenza efempio. La caufa de' Monteleonefi con quel Duca, la caufa del Fifco colla Città di Napoli in ordine alla ricompera degli uffizj della Portolania e del Giuftizierato, ed altre molte autorizzavano e facilitavano la

la richiesta, che gli Scillitani fecero. Ne venne il dispaccio rimessivo alla Camera colla data de' 24 Marzo 1775. La Camera in vista ne fece l'appuntamento affermativo. E benchè per ciocchè si sentirà nel corso delle risposte al secondo capo di ricusa, non si fosse allora per allora sbrigata la consulta particolare, che dal Signor Avvocato Fiscale Caravita si volle unire ed ammassare con tutti gli altri punti, che allora erano in controversia, e su cui il RE avea al Tribunale chiesto con altri diversi dispacci il correlativo sentimento; Purè il RE da se, senz' attendere altrimenti la chiesta consulta, lo risolvè con dispaccio de' 4 Giugno 1775, rimettendo un lungo e ragionato ricorso degli Scillitani, con ordine di dovere il Tribunale della Camera informare sull' esposto *intesi i due Avvocati Fiscali*.

Di questi fatti, che non si possono nascondere, in contrario si è finto ignorarsene il tenore. Il testo, che poteva in un certo senso favorire il contrario assunto, è quello, che parla del Giudice dato per avventura a nomina della Parte litigante: *Id enim iniqui exempli esse Divus Hadrianus rescripsit*, *L. 47 D. de Judic.* Sicchè ad oggetto, che il testo potesse estendersi ed applicarsi al caso in controversia, che riguardava l'intervento, non già di un Giudice, ma quello di ambidue gli Avvocati del Fisco in una causa d' interesse eziandio fiscale fin d' allora resa pur troppo clamorosa e di aspettativa, si è stimato tacere e mutilare i fatti, quasiechè non potessero i medesimi venire a luce chiari e sinceri nella loro vera natia figura.

CAP. II DELLA RICUSA.

Ricorso di Palazzuolo per essere sciolto dalla parola Regia.

Ritardo, che si suppone dato dal Fiscale de Leon per non far sbrigare dalla Camera la relazione su tal ricorso.

Quistione di Tribunale promossa dal Principe di Scilla e da Creditori del patrimonio.

Istanza del Fiscale Caravita di sentirsi su ciò il Tribunale della Camera.

Carico volontario presosi dal de Leon per la rappresentanza al RE

RE, ed indugio, per dar luogo agli Scillitani di nuovamente ricorrere contra il Barone.

RISPOSTA.

DIcono gli Avversarj, che il Principe di Palazzuolo, dopo avere ubbidito agli ordini del RE in dare la parola Regia di non offendere gli Scillitani ricorrenti, avesse tenuto ricorso, che non avendo egli niente di comune cogl' interessi del padre, ne dovess' essere sciolto: E che rimessa quella domanda per parere al Tribunal della Camera, e non potendo allora l' Avvocato Fiscale de Leon niente operare a pro de' Ricorrenti, si fosse, ciò non ostante, ingegnato far sì, che il Tribunale indugiasse, sperando, che presto si sarebbe disbrigata la consulta sulla domanda de' Ricorrenti, circa il dovere in questa causa operare anch' egli unitamente coll' Avvocato Fiscale D. Giuseppe Caravita.

Niente di ciò vero. Negli atti di Camera e presso quel Segretario esistono i dispacci originali ed i rispettivi registri, onde appare, che sotto gli 11 di Febraro 1775 uniformandosi il RE *al parere umiliato dal Tribunale della Camera in consulta de' 7 di quel mese*, avea, trall' altro, ordinato al Governator politico di Reggio di *obbligare il Conte di Sinopoli e 'l di lui figlio Principe di Palazzuolo a dare parola Regia di non offendere nè fare offendere &c.*

Che in conformità di altra consulta de' 13 Marzo susseguente, a' 16 di quel mese si ordinò all' istesso Governator politico di Regio *di obbligare così il Conte di Sinopoli, come il Principe di Palazzuolo a dare parimenti parola Regia di non offendere nè far offendere il Dottor D. Rocco Baviera*, il quale col citato precedente dispaccio degli 11 di Febraro era stato incaricato a difendere in Scilla gli Scillitani nelle cause col lor Barone.

E che finalmente la M. S. *per tutte le ragioni esposte dalla Camera in consulta de' 28 dello stesso Marzo*, venne a 7 Aprile *in dichiarare, che non dovesse il Principe di Palazzuolo restar libero e sciolto dalla parola Regia, che trovavasi aver data.*

Il Fiscale de Leon adunque in quelle circostanze, lungi di ave-

re indugiato il parere del Tribunale, anzi il Tribunale colla maggiore sollecitudine, secondo costa dalle date de' dispacci, lo diè negativo a Palazzuolo, senza veruna opera ed ingerenza dello stesso de Leon.

In sentimento di Demostene: *Ea est calumniatoris natura, in crimen vocare omnia, probare vero nihil*, Demost. *in appellat. contr. Eubolidem*.

Circa il di più di questo secondo capo della ricusa, gli Avversarj vogliono, che si parli del segreto del Tribunal della Camera, ch'essi guastano, confondono, e, mutilato, *veluti in Thyesteis viscera mensis*, apparecchiano ad offesa di un Ministro supremo del Re. Ma quando debbasi il segreto del Tribunale manifestare, bisognava manifestarlo tale qual è. Eccolo.

Con dispaccio de' 14 Gennaro 1775 era stata rimessa a consulta della Camera l'informazione dell'Uditore Orilia. Con altri dispacci del 1, 24 Febraro, degli 8, 23 e 24 Marzo eransi rimessi varj ricorsi degli Scillitani contra il Conte di Sinopoli, e precisamente eravi quello de' 24 Marzo relativo all'intervento di ambidue i Signori Avvocati Fiscali.

Dall'altra banda il Conte di Sinopoli con dispacci de' 6 Febraro e 16 Marzo 1775 aveva ottenuto, che la Camera nel disimpegno dell'ordinata relazione si facesse carico de' documenti, per cui credeva doversi la causa rimettere al S. R. C.

Ed a nome de' creditori de' patrimonj delle Principesse di Scilla, D. Maria e D. Giovanna Ruffo, erasi con dispaccio de' 14 Aprile ottenuto riferirsi sulla uguale dimanda della rimessione della causa al S. R. C.

L'Avvocato Fiscale Caravita, il quale sulla domandata rimessione aveva replicato in Camera Regale di sentirsi il Tribunale della Camera, volle egli prendersi l'assunto di unire tutte le materie pendenti, senza che si fossero mandate in Segreteria tante diverse consulte, ritenendo presso di se anche le consulte particolarmente disbrigate e sin'anche sottoscritte da tutti i Signori della Camera della Summaria.

Non guari sopravvenne l'ordine del Re de' 4 Giugno 1775, che sul contenuto di un'altro lungo ricorso de' Scillitani la Camera avesse informato, *intesi i due Avvocati Fiscali*.

Era

Era precedato l'appuntamento del Tribunale in vista del dispaccio de' 24 Marzo ad istanza de' Scillitani, perchè *ambedue gli Avvocati Fiscali del Regal Patrimonio D. Giuseppe Caravita e D. Ferdinando de Leon avessero fatte le parti fiscali*.

In quelle circostanze il Fiscale Caravita diede a leggere in piena Ruota un borro di consulta, ch' egli disse aver disteso. Ma i Signori tutti del Tribunale opinarono doversi aggiugnere altri motivi. Laonde avvenne, che per disposizione del Tribunale, e d'intelligenza sì del Commessario allora Signor Presidente Marchese Paternò, come dell'istesso Signor Avvocato Fiscale Caravita, furono tutte le carte e memoriali, e ben' anche l' informazione dell' Orilia passate tutte tutte all'altro Avvocato Fiscale de Leon, il quale non mancò di adempiere a quanto dal Tribunale gli era stato incompenzato.

E' fuori adunque della specie presente la dottrina del Rovito intorno a quel Giudice, il quale *ab initio pertinaciter assumeret sibi caussam, ingerendo se animose ad judicandum*, Rovit. *sup. Prag.* 1 *de suspic. n.* 64.

E potrà essere riservata ad altra opportunità, e non mica per questa, il luogo di Ulpiano circa il non tollerarsi il Proccuratore, *qui sibi adserit procurationem*, per cui *hoc ipso suspectus est, qui operam suam ingerit invito*, L. 25 *D. de procurat. & defensor.*

PEr notizia poi compiuta de' veri fatti in risposta e disperdimento della nebbia col secondo capo di sospezione sparsa sul buon nome dell'Avvocato Fiscale de Leon, è da soggiugnere, che con dispaccio de' *6* Agosto fu alla Camera rimesso il memoriale da' Cittadini di Scilla, *presentato NELLE MANI del RE, e col quale esposero con alte lagnanze di continuarsi*, proseguono le parole, *ora più, che per il passato, dal Principe di Scilla e suo figlio Principe di Palazzuolo le vessazioni contro di essi e loro famiglie:* E che in data de' 7 Settembre 1775 calò il dispaccio approvativo dell' ultima lunga consulta della Camera, delegandosi il Giudice di Vicaria Criminale Signor D. Antonio Brancia a portarsi sopra due Galeotte a spese del RE in Scilla per l' informazione intorno a'carichi e contra il Conte di Sinopoli, e contro al Principe di Palazzuolo suo figliuolo.

Tanto basta su di un affare notissimo a tutti i Signori della Camera. Del resto la buona ventura dell'Avvocato Fiscale de Leon si è, che non può il medesimo essere in menomissima parte accagionato dall'altrui malizia sopra tutto il contenuto nel secondo capo della presente ricusa, senza involgersi nella rete stessa l'intero Tribunale della Camera. E pretendersi poi, che un'intero collegio di Uomini santissimi e giusti, secondo indubitatamente sono tutti i supremi Senatori, che adornano la Camera della Summaria, sposato avesse generalmente le stesse passioni, che troppo mal a proposito si appongono all'Avvocato Fiscale de Leon, è un paradosso, che, qual superiore ad ogni umana credenza, in legge e nella pratica universale di tutti i Tribunali di Europa non si ammette.

CAP. III E IV DI RICUSA.

Imputazione al Fiscale de Leon di avere preso dal Miller le lettere nefarie, e di averne fatto uso contro Palazzuolo.

Imprudenza, derivata dallo sviluppo dell'ira concitata nell'animo del Fiscale dall'antica capital nimicizia colla Casa di Scilla, per cui non considerò l'accusa del Miller, le qualità e'l carattere di costui, e l'essenza della lettera del 1755, che chiamasi falsa.

Protezione e favore dal Fiscale accordato a Miller, secondo costui se n'è vantato nelle pubbliche botteghe di caffè.

RISPOSA.

NEl maneggio di questi Capi III e IV della ricusa si pretende degradare l'Avvocato Fiscale de Leon dalla suprema Magistratura, in cui trovasi degnamente collocato, e da tutte quelle altre gravi e gelose incompenze, in cui dalla cura del Sovrano è stato ed è gloriosamente adoprato. *Fiscalis repræsentat Regnum*, scrisse Giambattista Larrea, adattandovi, secondo il dritto comune, il nome di Procuratore e di Curatore della Repubblica, ch'erano i Giudici e Censori *rerum ad Civitates pertinentium*, Gothof. *ad L. 30 C. de decurion. lib.* 10 *n.* 14. *Ed ideo*, continuano le parole di quel dotto Giurista Spagnuolo, *Procurator Reipublicæ & Curator di-*

dicitur in L. procuratores 30 *C. de decur. lib.* 10 , *L. curator* 3 *C. de mod. multar. &c. Vid.* Larre. *alleg.* 1 *n.* 26.

In fatti *Principis repræsentatio*, *quamvis collegialiter fiat in toto Senatu*, *tamen in solo Fiscali etiam fiat* , Afflict. *decis.* 366, Peregrini *de jur. Fisc. lib.* 7 *tit.* 2 *n.* 12, Boer. *decis.* 222, Mastril. *de Magistrat. lib.* 5 *cap.* 8 *n.* 65, Alsar. *de offic. Fisc. glos.* 31 *n.* 8, *&* DD. *apud* Larr. *d. alleg.* 1 *n.* 26.

Nel fatto poi è certo, che l'Avvocato Fiscale de Leon per disposizione del Re, e per appuntamento del Tribunale era già negli affari di Scilla. Sicchè invano dagli Avversarj si ripete, che l'Avvocato Fiscale del carico era il Signor D. Giuseppe Caravita.

Posto ciò, vediamo ora in che il Fiscale de Leon ha mancato con ricevere le lettere da D. Giovanni Miller , e con farne l'uso, che *monente officii sollecitudine* , per avvalermi della frase dell'Imp. Gordiano in *L.* 2 *C. de delator. lib.* 10 , trovasi aver fatto.

Il Miller, che per lo corso di ben anni 18 era stato Agente del Principe di Palazzuolo , aveva nel S. R. C. innanzi al Regio Consigliere Signor D. Niccolò Vespoli istituito giudizio di rimborso e di bonificazione di spese in somma di circa ducati 6 mila, che portava aver esitati per conto del suo principale a titolo di spese segrete ed in forza di lettere confidenziali, colla dichiarazione di non situarsi ne' conti visibili della Razionalia.

Tralle lettere in quella lite prodotte , e di cui erasene formata la giudiziaria verificazione e comprovazione, mercè la perizia de'due Mastrodatti dello stesso sacro Consiglio D. Giovanni Rubino e D. Antonio Basile, eranvi ben di quelle, che manifestavano i sentimenti e'l sistema, dal Principe di Palazzuolo tenuto e comunicato al suo Ministro, circa l'irragionevole ed abusiva amministrazione della giurisdizione verso i poveri ed infelici abitatori de' suoi Feudi. Leggansi di grazia la lettera de' 16 Settembre 1754, *fol.* 12 *vol. Litter.* , quella de' 7 Dicembre dell'istesso anno , *fol.* 16 *ibid.* , l'altra de' 12 del mese medesimo, *fol.* 17, e la quarta de' 4 Gennaro 1755, *fol.* 18 *ibid. Proc. S. C.*

Dalle repliche sistenti nell'istesso processo , che al presente trovasi trasmesso presso gli atti della Suprema Giunta, di vantaggio appariva , che dal Miller altre lettere conservavansi,

 con

con esserſegli a petizione di Palazzuolo presso lo Scrivano Fiſcale Alfonſo Prete ingiunto mandato a non farne uſo.

Tutto ciò ſi reſe maggiormente noto coll' allegazione a difeſa del Miller per quella cauſa, ſtampata colla data de' 25 Febraro 1775, e che ſin d' allora girava per le mani di tutt' i Tribunaliſti.

Dall' allegazione adunque e molto più dal proceſſo reſo accorto il Procuratore degli Scillitani di eſſer talmente chiare e parlanti le pruove, quali dalle proprie lettere del Principe di Palazzuolo primogenito del Principe di Scilla riſultavano circa gli abuſi e gli eceſſi, onde ne' feudi della Caſa di Scilla maneggiavaſi la giuriſdizione, dal Re a' Baroni confidata per lo ſolo oggetto della buona amminiſtrazione della giuſtizia; Quindi ſtimò opportuno farne allo ſteſſo Miller la richieſta, il quale, comechè foſſe pronto ed eſibirle, pure temeva di non incorrere nella rottura del mandato da lui ſottoſcritto preſſo lo Scrivano Prete.

Laonde in quelle circoſtanze dal Procuratore degli Scillitani ſi avanzò al Signor Avvocato Fiſcale de Leon il memoriale, dicendo, che *come per le vertenze tra li ſuoi Principali e 'l Conte di Sinopoli e Principe di Palazzuolo, per le quali con Regali ordini* (continuano le proprie parole) *ſi è incaricato il Giudice di Vicaria D. Antonino Brancia per l' accerto del vero, coll' obbligo di ricevere le iſtruzioni della Regia Camera; ſi ritrovano preſſo di D. Giovanni Miller molte lettere ſcrittegli dal Principe di Palazzuolo in tempo, ch' eſercitava la di coſtui Agenzia generale, dal qual cartegio ſi rilevano evidentemente le pruove de' carichi dati ad eſſo Principe; Che però ricorre a V. S., ed eſſendo pronto il ſudetto Miller alla eſibizione delle ſudette lettere, la ſupplica diſporre, che ſi ricevano dall' Attitante e ſi conſervino per l' uſo conveniente. E l' avrà &c.* = Scarola *Actuarius*.

A 7 di Settembre 1775 fu il Miller chiamato innanzi al Fiſcale de Leon. E coſtituendoſi, ſecondo appare dall' atto fatto preſſo l' oneſtiſſimo Attuario D. Bartolomeo Scarola, eſibì quelle lettere, che appajono ſcritte e ſoſcritte dal Principe di Palazzuolo, e dalla cui unione coll' altre ſiſtenti nel proceſſo del S. C. *ſi rilevano*, per avvalermi delle parole del diſpaccio de' 20 Ottobre 1775, *indizj della protezione, che*

det-

detto Cavaliere tenea de' Malviventi, de' cattivi disegni contro i Vassalli, e delle criminose premure contra lo Stato.

SItuato pertanto il de Leon ne' doveri del suo officio e della sua carica, qual maggiore riserva e circospezione poteva di grazia usare di quella, che in vista di dette lettere si sente aver praticato? Ne fece inteso il Capo del Tribunale, ov' egli sede. E ne diede conto all' Eccellentissimo Consigliere e primo Segretario di Stato, poichè per suo regolamento ebbe confrontato il carattere delle lettere presentategli dal Miller con quelle, ch' eransi già verificate e comprovate mediante la perizia de' due Mastrodatti Rubino e Basile nella lite in S. C.

Il difensore di Palazzuolo tralle molte di quelle lettere, ne ha scelto una colla data degli 8 Maggio del 1775, sforzandosi mostrarla apocrifa in virtù di certe sue riflessioni. Noi preghiamo IDDIO, che lo ajuti nella sua impresa.

Ma dall' altra banda come mai poter sperare, che l' Avvocato Fiscale de Leon mettesse in opera tutte quelle riflessioni, che gl' ingegnosi Avvocati di Palazzuolo dopo lunghe vigilie anno escogitato in difesa del loro Illustre Clientolo?

Io di questo affare, che non è della mia incompenza, ho suggito e fuggo per quanto più posso parlarne. Del resto anche perchè gli Avversarj valentissimi si apparecchino per quando sarà tempo, ripeterò quì ciocchè il Miller, che trovossi presente all' eloquentissima aringa contraria, borbottando disse fra' denti. Egli disse, che le contrarie riflessioni sopra gli anacronismi e sulle coartate di tempo, onde procuravasi dedurre la non verità della lettera del 1755, svanivano al solo distinguere gli avvenimenti del Principe di Palazzuolo sotto la direzione del Presidente Marchese Natoli, a differenza della Sopraintendenza del Presidente indi Marchese Cardillo.

Io poi non so altro, che approvare tutto il di più, che in discarico ed a difesa del Principe di Palazzuolo si adduce, e precisamente, che stante la pace generale a' 18 Ottobre 1748 stabilita in Aquisgrana, e la perfettissima quiete, in cui a tempo della data della lettera, ch' è degli 8 Maggio 1755, vivevasi in queste nostre Contrade, a niuno, che sano

fosse di mente, poteva cadere il pensiere di cambiamento di governo.

Di grazia chi può mai dubitare, che ancorchè nella pace di Aquisgrana coll' articolo VII si fosse del Regno di Napoli parlato in sensi non uniformi alla giustizia ed al dritto di conquista spettante al RE CARLO, gloriosissimo padre del nostro Augusto Sovrano: E non ostante, che non piccole fossero state nel 1752 le difficoltà prevedute per l'adesione della nostra Regal Corte di Napoli al trattato, che in Aranivez maneggiavasi; Pure niuno doveva essere sì ribaldo in sua guasta fantasia, che potesse figurarsi qualunque lontana mutazione o per corrotta genialità o per punibile anzia di variar fortuna. Molto più non doveva una tale malattia correre nel 1755, quando il Regno erasi già stabilmente fermato nelle potenti mani dell'invitto RE CARLO, con averlo indi nel 1759, stante il glorioso di lui passaggio al gran Trono dell' Indie e delle Spagne, pacificamente tramandato al suo degno Figlio nostro RE e Signore.

Ma questa ed altra sarà l'ottima difesa, che i valenti Difensori del Principe di Palazzuolo sapranno a suo luogo e tempo adoprare. Ed io goderò infinitamente della buona riuscita, che nell'animo mio ardentemente desidero.

Intanto al presente troppo mal a proposito si è preteso attaccare d'irregolarità e di eccesso la condotta dell'Avvocato Fiscale de Leon nelle circostanze, che il medesimo fu costretto a dare que' passi, che *ratione officii* e colla maggiore riserva e circospezione ebbe a dare, fuori già di qualunque ira e cruccio, che non vi era e non vi poteva essere colla Casa di Scilla e col Principe di Palazzuolo.

Il Fiscale per sua istituzione *est inquisitor criminum, qui accusat, ut quilibet de populo*, Rovit. *sup.Pragm.* 1. *de suspic. offic.n.*78. Di vantaggio *Fiscali muneri injunctum acriter delicta vindicare, & illarum punitionem & poenas prosequi*, Peregrin. *de jur. fisc. lib.* 5 *tit.* 1 *num.* 194. Anzi i Dottori riportano *in locum* degli antichi Delatori *officium Fiscalis, ad quod pertinet delicta inquirere, inquisita persequi & verificata petere puniri*, Cassan. *& DD. apud* Alfar. *de offic. Fiscal. glos.*10 *num.*1 *&* 2, Mastrill. *decis.*207 *n.*7 *seqq.*, Larre. *allegat.* 2 *n.*8 *in fin. &c.*

Laonde, se quelle lettere in vece dell'Avvocato Fiscale de Leon fosse-

fossero state presentate all'altro egualmente zelante Signor Avvocato Fiscale Caravita, è d'affermare, che costui avrebbe praticata l'istessa condotta regolare e misurata del primo. *Fisci Patronus dicitur Reorum inquisitor*, Mastril. *d. decis.*207. *n.*7. Molto più perchè trattasi d'indizj relativi *a criminose premure contro lo Stato*.

NOn però l'Avvocato dottissimo del Principe di Palazzuolo, supponendo in sua fede, che il de Leon non ricevè le lettere del Miller, come presentate in giudizio ad un Ministro e Servidore del RE, ma come ad un suo privato fedele amoroso vassallo, si delizia a recare in mezzo tutti que' luoghi del dritto, che sottopongono a pene atrocissime colui, che, denunziando tali delitti, non ne pruova l'accusa, *L.* 24 *C. de probat.*, *L.* 7 *C. Theod. de fid. test. & instrum.*

Nella contraria ipotesi l' Avversario dovrebbesi ricordare della costituzione dell' Imp. Costantino, il quale rescrisse: *Invigilare præcipimus, Delatores sine Fisci Advocato denunciantes, poenis adficere apertissimi juris est*, *L.*5 *C. de delator. lib.*10. Sicchè il Miller non doveva portare ad effetto la sua dinunzia, secondo in contrario si finge, senza l'officio e ministero dell' Avvocato del Fisco. Egli poi il Miller doveva e debbe badare a non incorrere in quelle pene, che l'autore dottissimo della contraria allegazione mentova coi luoghi della legislazione comune da lui citati, e che io leggo eziandio fulminate nell'estratto di una costituzione de'Basilici rapportata in fine del titolo *de delatoribus Cod. lib.*10 contra chiunque, il quale, *deferens sive Comiti rerum divinarum privatarum Augusti, sive Scholae Palatinorum, sive CLARISSIMIS FISCI ADVOCATIS, sive etiam clarissimis Praesidibus Provinciarum*, si scovrirà calunniatore.

Non di un chiarissimo Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, per cui indegne e condennevoli sono il pensiere e le parole degli Avversarj, ma per ogni altro, il quale *ex sollecitudine officii* ponesse in campo taluna dinunzia, ragionò l'Imperatore Gordiano ad Eutichemo. Sono le parole: *Monente officii sollecitudine, quinimo jussu Procuratoris, ut caussam ab alio delatam convenienti diligentia instrueres, non ipsum voluntarium Delatoris munus suscepisse te actorum lectio, quae precibus intex-*

texta sunt, *manifeste declarat*. *Ea propter ne quid in persona tua*, *quod est sectae temporum meorum alienum*, *attentetur Praeses Provinciae vir Clarissimus ad sollecitudinem suam revocabit*, *L.* 2 *C. de delator. lib.*10.

PAssa ad un altro supposto l'Avvocato del Principe di Pazzuolo: E si è, che mancando, al suo dire, interamente la prova, poteva il de Leon senza timore di pena dispensarsi d' importunare sì sconciamente le orecchie del Sovrano, e mercè le lettere Milleriane conturbare il suo tranquillissimo spirito.

A tale proposito si trasporta a far parola della quistione tra' Dottori, *an sola scientia sit punibilis in crimine laesae Majestatis*, *non subsequuto aliquo consensu*, *consilio vel facto*. E recando egli il sentimento del *Gigante*, conchiude, che allora la sola scienza, per altro punibile *propter atrocitatem & immanitatem ipsius criminis*, non sia da rivelarsi, *quando talis scientia probari non posset*, Gigas *de crim. laes. Majest. lib.* 3 *q.*2. Rileva le parole di quello Scrittore Milanese, che *homines occidentes ex ea sola caussa*, *quod secretum non revelant*, *quod probare non possunt*, *omnes sunt homicidae*. Corrigge il Bayle, da che non avendo presso di se quel libro, avesse di suo capo formata la dottrina ne' seguenti termini: *Qui consilium adversus Majestatem Principis initum cognoverunt*, *nec probare possunt*, *non tenentur revelari*. *Et qui tales condemnant*, *non sunt Judices sed Carnifices*, Bayl. *artic. Louis XI. Rim. M.* Cita le lettere di Ugon Grozio a Guglielmo suo fratello in approvazione della dottrina del Gigante, Grot. *epist.*621, 621 & 627. Celebra il distico di Costantino Ugenio, che dice: *O Legum subtile nefas*, *quibus*, *inter Amicos Nolle fidem* frustra *prodere*, *proditio est*, Menagian.*tom.* 1 *p.* 143. Ed a tutto ciò, che ha trascritto dal Baile, aggiunge il sentimento di Giammaria Campana, il quale sostenne, che ove del delitto manca la certa pruova non essere alcuno tenuto di accusare altrui, ma scorgendo in pericolo la salute del Principe, avvertirlo sì bene, ma non mai vestire la figura di accusatore; giacchè il *conscius* soggettato dalla *L. quisquis* § *id quod cum C. ad L. Jul. Majest.* alla pena medesima del reo, in sentenza di quello Scrittore non può adattarsi a chi semplicemente ne abbia la notizia,

tizia, ma unicamente a coloro, che l' empio nefando consiglio dimostrano in qualche maniera approvare, Campan. *de pœn. non revelant. crim. læs. Majest.*

In siffatta guisa, all' Avversario eruditissimo è piacciuto dogmatizzare sopra materie, che meritano essere maneggiate con molto riguardo e con assai assai circospezione. Ma a che di grazia sì gran romore sopra un articolo ovviissimo, e'l quale ha tanto che fare colla quistione, in cui siamo, quanto la luna co' granchi?

Famosa ed a tutti del Foro paese è stata sempre la contesa tra i due interpreti di somma autorità Bartolo e Baldo circa l' intelligenza e l' applicazione del § 6 della nota Costituzione degl' Impp. Arcadio ed Onorio *in L. quisquis 5 C. ad L. Juliam Majest.* Ivi prescrivendosi, che la pena medesima, minacciata a *perduelli* ed a loro figliuoli si dovesse eseguire per gli satelliti e per gli conscii, *id quod de prædictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus, consciis &c.*; Quindi si disputò: *Utrum per conscios eos dumtaxat intelligere debeamus, quorum conscientia sceleris quadam societate innexa atque illigata est, An & illos, quibus factio innotuit, licet nihil ipsis cum machinatoribus fuerit commune.*

Bartolo scrisse essere la sola scienza suscettibile della pena del delitto di *perduellione*, Bart. *in L. utrum D. ad L. Pompej. de parricid. n. 3.* Baldo all'incontro si avanzò a dire: *Ob hanc doctrinam animam Bartoli in inferno cruciari*, Bald. *lib. 1 consil. 34.* E Giovanni de Anania presso il nostro Matteo degli Afflitti soggiunse, che il detto di Bartolo, *quòd Subditus tenetur ad revelandum illud, quod scit de machinatione contra Dominum, fecit multos homines decapitare*, Afflict. *sup. feud. lib. 3 in tit. ex quib. caus. feud. amittat § praeterea n. 7.*

Di tale contesa fassi menzione, tra gli altri molti, presso Giulio Claro § *fin. quæst.* 87, Decian. *lib. 7 cap. 34 n. 15*, Alciat. *in L. bona fides D. de pos. n. 17.* E presso noi, oltre dell' Afflitto di sopra menzionato, sono da leggersi Antonio Capicio, *decis. 130 n. 65 & decis. 155 n. 18*, e Prospero Caravita, *sup. rit. IV Mag. Cur. sub. n. 4 & 5.* Il dottissimo Antonio Mattei fece l' estratto delle due contrarie dottrine tanto di Bartolo quanto di Baldo, Ne discusse parte a parte il vero merito. E recando l' opinione di quest' ultimo circa il punto *ita demum reticenenti pœnam perduellionis imminere, si & probare crimen atque convincere factiosos potuerit*, per la ragio-

ragione, che *si convincere eos non potuerit*, *cur subjiceat se ultro periculo tormentorum*, *carceris*, *calumniæ*, *quod plerumque accusatores manet*, L. 3 C. *ad* L. *Jul. Majest.*, L. *ult.* C. *de accusat.*, L. 8 C. *de calum.*; Non la segue, nè l' approva, e tanto meno la loda, Matthæ. *de crimin. tit. de laes. Majest. cap.* 3 *n.* 23.

In fatti è da distinguere l' *indice* dall' accusatore. Presso Tacito l' uno non è confuso coll' altro: *Junius indicium defert*: *Fulcinius Trio Libonem corripit reum*, *poscit cognitionem*, Tac. *annal. lib.* 4. Ed Asconio Pediano a proposito osserva: *Certa sunt*, *in quibus impunitas Indici datur*, *ut in causa proditionis*, *majestatis*, *& si quid hujusmodi est*. *Index est autem*, *qui facinoris*, *cujus ipse est conscius*, *latebras indicat IMPUNITATE PROPOSITA*, Ascon. *in* Cic. *orat. in* 1 Verrin.

Nelle circostanze adunque, che non solamente all' indice, ma all' accusatore eziandio *non semper immineat periculum*, secondo l' istesso Mattei più ampiamente dimostra; Quindi ne ritrae l' uomo sapientissimo la conseguenza *non satis justam excusationis caussam esse*, *quam Baldus adfert*. E proponendo con molto giudizio la dottrina media, che sembra la più ortodossa, ottimamente conchiude: *Ita admittere quidem crimen eum*, *qui indicium scelestæ factionis non defert*, *non tamen pœna perduellionis*, *sed mitius extra ordinem puniendum esse*, Matthæ. *de crimin. d. tit. de laes. Majest. d. cap.* 3 *n.* 23 *in fin.*

Del resto qualunque si fosse stata la opinione di taluni Dottori, i quali anno scritto in occasione di sottrarre dalla pena i non *Rivelanti*, o almeno loro diminuirla; Pure non è da tacere, che la pratica di tutti i Tribunali più culti di Europa, anzi la legislazione particolare di molte Nazioni non ha mai deposta la severità più stretta e 'l sommo rigore, che in casi simili non si può per poco rilasciare, senza un massimo pericolo della causa comune e dello Stato. Leggasi di grazia Giulio Claro *qu.* 87 *n.* 2 *circa fin.* In fatti Prospero Caravita dopo altri attesta, *quod opinio Bartoli servatur in practica*, Carav. *sup. Rit. IV M. Cur. n.* 4 *in fin.*

L' Avversario versatissimo in tutto, ben poteva ciò notare dalle lunghe parole del Gigante, ch' egli ha per intero inserite nella sua dotta allegazione. Ivi si fa parola del consiglio di Baldo, che veniamo da citare, ed ove si compiange la memoria *fidelis militis Domini Joannis Barbadori*, *qui ab hanc*

cau-

causam cum aliquibus ejus Sequacibus fuit decapitatus, Bald. *lib.* 1 *conf.* 34. *Vid.* Joan. de Plat. *in* §. *publica* Instit. *de public. judic.*

Lo poteva raccogliere da Pietro Bayle nella Nota M. dell' articolo Louis XI da esso lui citato, ove recandosi l' infortunio di Francesco Agusto Tuano, nella maniera, che l' Avversario medesimo rapporta, si narrano gl' inutili sforzi del G. Cancelliere di Francia di quel tempo per risparmiare, a fronte dello stabilimento preso sotto Luigi XI sulla materia de' non *Rivelanti*, la testa di quel benemerito delle lettere e figliuolo di Giacomo Agusto altro illustre e chiaro letterato, con essere stato colui miseramente condannato a perderla sol, perchè *avendo la congiura, che voleva ordirsi contro il Sovrano saputa, non curò rivelarla*.

Si potrebbe aggiugnere il caso riferito dall' Agostino, il quale si vante avere fatto decapitare *quemdam potentem Dominum, qui suo Principi tractatum contra eum committendum non revelavit*, Augustin. *ad* Angel. *de malefic. in verb. hai tradito la tua patria*. *Vid.* Clar. §. *fin. quæst.* 87 *n.* 2. E si potrebbe mentovare eziandio la testimonianza del Bossio circa il praticato su questa particolare in Milano, Boss. *in tit. de crim. Cas. Majest. n.* 6 *seqq.*

Ma tralasciandosi altri infiniti esempj, di cui l' Istoria e gli Archivj de' Tribunali i più ben regolati sono pieni, mi restringo al funesto avvenimento in Firenze l'anno 1497 seguito nella persona di Bernardo del Nero uomo nobilissimo, per non avere rivelato appunto l' intrapresa, che formata erasi contro lo Stato. Trascriveremo le parole del Guicciardini, le quali relativamente al punto presente sono: *E poichè legittimamente fu verificato l' ordine della congiura, furono condannati alla morte non solo* Niccolò Ridolfi, Lorenzo Tornabuoni, Giannozzo Pucci, *e* Giovanni Cambi, *che l' avevano* (Piero de' Medici) *sollecitato a venire, e* Lorenzo *a questo effetto accomodatolo di danari; ma eziandio* Bernardo *del* Nero, *non imputato d' altro, che D' AVERE SAPUTA QUESTA PRATICA, E NON L' AVER RIVELATA: Il quale errore, che per se è punito in pena capitale dagli statuti Fiorentini, e DALLA INTERPRETAZIONE DATA DALLA MAGGIOR PARTE DE' JURECONSULTI ALLE LEGGI COMUNI, fece più grave in lui l' essere stato, quando* Piero *venne a* Firenze, *Gonfaloniere, come se fosse stato*

mag-

maggiormente obbligato a fare officio più di persona pubblica, che di privata, Guicciard. *lib.* 3 *an.* 1497 *pag. m.* 227 *in fin.* & 228.

Senza di che, tanto nuova forsi dovrà essere agli Avversarj la disposizione del rito IV del Tribunale della nostra Gran Corte della Vicaria? Ivi così si dispone: *Item, quod si aliquis Officialis dictæ Curiæ sciverit aliquem Officialem aliqua enormia & minus debita committere, tangentia honorem & licitum commodum dictæ Curiæ; Teneatur ipse revelare Locumtenenti. Et in casu, quo non revelaret, præter & ultra pænas inferius adnotatas, incidat in pænam, ac ipse talia commisisset & procurasset.*

Essi non debbono ignorare il rito. E debbono, come uomini versatissimi nelle materie criminali del nostro Regno, ottimamente sapere ben' anche tutti i dubbj, che occorsero esaminarsi nella decisione 130 di Antonio Capicio relativamente alle rivoluzioni in quel tempo della Sicilia.

MA troppo e pur troppo siamo l'Avversario ed io forviati. Basta fin quì, perchè la dottrina da lui inopportunamente predicata sopra di questo punto sì geloso, non restasse senza risposta. Egli per censurare la esattezza della condotta zelantissima del Signor Avvocato Fiscale de Leon, ha bisogno dimostrare, che richiesto costui in ragione del suo officio a fare uso di lettere indicanti *protezione di Malviventi, cattivi disegni contra a Vassalli, e criminose premure contra lo Stato*, se ne avesse dovuto stare neghittoso. Lo scrutinio poi e 'l peso delle prove, secondo il disposto della *L.* 25 *C. de probat.* in contrario citata, e l' esame esattissimo della qualità, condizione e carattere del denunziante Miller a tenore dell' avviso del Balduino in contrario trascritto, Balduin. *disp. ad L.* 8 *C. ad L. Jul. Majestat.;* erano e sono, in forza di quel rescritto degl' Impp. Graziano, Valentiniano e Teodosio, e della dottrina di quel Giureconsulto dottissimo, funzioni del Giudice e del Magistrato, che ne anno da giudicare, e non mica dell'Avvocato del Fisco, il quale *monente officii sollecitudine* non poteva dispensarsi di fare quelle parti, che trovasi aver fatto. Il Giureconsulto Paolo rispose. *Advocatum Fisci, qui intentionem Delatoris exequitur, IN OMNIBUS officii necessitas satis excusat, L. post legatum* 5 §. 13 *D. de his, quæ ut indign.* Ed a proposito di sospezione i Dottori scrissero:

Non

Non sic facile posse suspectum dici Fisci Patronum, ut Senatorem & Judicem, in quo qualibet caussa, quæ possit Litigantem juste suspectum reddere, sufficit ad recusationem. Quod in Fisci Patrono aliter procedit, quia ejus curæ & muneri injunctum defendere jura Regalis Patrimonii: Quæ pertinet ad publicam utilitatem & regimen curare: Vindictam delictorum persequi: Et inde, si nimis acriter circa id se gesserit, sua obligationis complimento tribuendum, Larre. alleg. 2. n. 12. &c.

Dunque gli Avversarj ne' loro immaginarj sistemi, se non usino la necessariissima distinzione tra il regolamento della sospesizione in persona di un Giudice, diversissimo di quella in persona di un Avvocato del Fisco; eziandio in que' loro finti sistemi continueranno a commettere infiniti altri paralogismi più grossolani ed imperdonabili di quelli, che finnora sonosi combattuti ed annientati.

Resta rispondere alla protezione del Fiscale verso Miller, secondo si dice esserfene costui vantato pubblicamente nelle botteghe di caffe. Sarà questa stata una millanteria del Miller. O piuttosto sarà stato in occasione di averlo il Fiscale assicurato di non dover' egli temere alcuna soverchieria ed oppressione, che per avventura affacciava di poter ricevere dal canto del Principe di Palazzuolo. Fuori di ciò non è da credere, che il Fiscale de Leon avesse offerto assistenza e protezione al Miller.

In fatti è da notarsi, che nata per effetto delle lettere Milleriane l'accusa contro Palazzuolo, costui con suo ricorso al Re pretese, che il Giudice Brancia avesse aperta l'inquisizione contro Miller, con tenere presente la fede di perquisizione dell'Udienza Provinciale, che nel ricorso erasi complicata.

Rimesso quel tale ricorso al Fiscale de Leon; Il medesimo a 6 Novembre 1775 nel tempo, che si oppose alla dimanda di Palazzuolo, che, come reo allora assente non doveva esser' inteso, e che come accusato non poteva accusare; Non però per accerto della giustizia *& ad usum ipsius Regi Fisci* opportunamente fece istanza, perchè l'Udienza di Calabria Ultra avesse trasmessi gli Atti, *si quæ sunt, in adnexa fide enunciata*.

Ecco le parole dell'istanza Fiscale: *Fiscus ait non admittendam* pe-

petitionem Rei absentis & Majestatis postulati: Nec per Leges licere accusato accusationem proponere. Et nihilominus ad usum ipsius Regii Fisci instat mandari Regiæ Audientiæ Calabriæ ulterioris, quod trasmittat acta, si quæ sunt, in adnexa fide perquisitionis enunciata: Salvis &c.

CAP. V, VI E VII DELLA RICUSA.

Segrete istruzioni dal Fiscale date al Giudice Brancia di non sentire nelle informazioni il Principe di Scilla.
Ritardo dal Fiscale dato al ricorso del Principe per essere ammesso alle sue giustificazioni.
Risposta del Fiscale di non potere intervenire nella Giunta in uno de' giorni appuntati.

RISPOSTA.

IN questa causa bisogno sviluppare e rendere palesi tutti i fatti per conservare alla Magistratura il rispetto e la venerazione dovutagli.

A' 12 Settembre calò il dispaccio dalla prima Segreteria di Stato per la erezione della Giunta. Dopo essersi la medesima a' 19 di quel mese unita, a' 23 del mese medesimo fu sottoscritta la consulta, con cui, trall'altro, si conchiuse e si propose a S. M. doversi procedere *criminalmente sulle concussioni, oppressioni e gravezze*, di cui gli Scillitani si querelavano contra il loro Barone, con rimettersi *il foglio di 68 capi, esibito dal Procuratore degli Scillitani, con tutta riserba al Giudice Brancia, destinato dalla M. S. a prendere su di essi giudiziaria informazione*.

Nelle circostanze adunque di avere la Giunta fin dai 23 di Settembre riferito al RE il suddivisato sentimento, comparve colla data de' 29 di quel mese un dispaccio diretto all' Avvocato Fiscale de Leon, perchè proponesse in Giunta la petizione del Principe di Scilla, relativa al dovere Brancia, nel prendere informazione, avere presenti i documenti, che da esso Principe se gli sarebbero esibiti in giustificazione de' suoi dritti feudali.

Non guari a' 12 Ottobre susseguente sopravenne nuovo dispaccio diretto alla Giunta, rimettendo altra supplica dell' istes-

istesso Principe di Scilla, con cui ripeteva la dimanda di esser abilitato a produrre le sue giustificazioni, e che Brancia non ammettesse le deposizioni de' parenti e congiunti de' querelanti.

L'ordinativo del dispaccio fu, che la Giunta disponesse quello, che conveniva all'accerto della giustizia, a tenore degli ordini antecedenti, sentito l'Avvocato Fiscale.

Ora l'imputazione, che sopra di questo punto si fa al Fiscale consisterebbe, perchè in dorso di quel dispaccio a' 19 di Ottobre fece la seguente istanza: *Fiscus ait, rem novam & contra leges moliri hac supplicatione; Videlicet, ut reus absens in judicio criminali audiatur: Ideo nullam rationem haberi petit. Salvis &c.*

In ordine all' avere il Fiscale differita la unione della Giunta, se anche vero un tal fatto fosse, diciamo, che sarebbe il medesimo per legge un motivo niente *rilevante*, e perciò da non tenersene conto. A proposito di ricusazione data ad un Avvocato del Fisco è la dottrina di Gio: Battista Larrea, convalidata da più luoghi del dritto Romano: *Nullo modo videtur, ut suspectum, posse removeri, quia . . . . videtur posse Fiscalem legalibus dilationibus aut aliis modis uti, quæ licet gravare videantur Collitigantem, queritamen non potest, quia suo jure utitur: Et ideo injuriam non facit*, L. *& in majoribus C. de appellation*, L. 3 § *penult. D. de incend., ruin. & naufrag.*, L. *si quis fumo* § 1 *D. ad L. Aquil.*, Bertachin. *verb. injuriam n. 70 in fin. Vid.* Larre. *alleg. fisc. 2 n. 7*.

Ma se la Maestà del RE nostro Signore, uniformandosi alla consulta della Giunta de' 23 di Settembre, con suo Sovrano dispaccio de' 20 Ottobre susseguente approvò e prescrisse la processura *criminale* contra il Principe di Scilla, con doversi il foglio de' LXVIII capi, esibito dal Procuratore degli Scillitani, *rimettere con tutta riserba* al Giudice Brancia, *destinato dalla, M.S. a prendere su di essi giudiziaria informazione*; A che di grazia incolpare l'Avvocato Fiscale di questi ed altri simili fatti, che nulla *rilevano*? Le parole della contraria allegazione sono: *Egli* (l'Avvocato Fiscale) *si avvisò senza averne menomo incarico di dare segreta istruzione al Giudice Brancia, e massimamente, che non dovesse sentire il Principe di Scilla, non ostante che S. M. avesse ordinato ed all' Uditore Orilia ed alla*

stessa Giunta, che il Principe di Scilla fosse inteso , Alleg. *a pro di Palaz. fac.* 40.

Il Principe di Scilla non poteva e non doveva essere inteso, qualunque volte sopra i carichi datigli erasi ordinata e prescritta la processura criminale. Nè il Re ciò ordinò mai.

GLi Avversarj finalmente ben dimostrano a quale debile filo si attiene la presente ingiusta per non dire calunniosa ricusa, quando col primo capo aggiunto, e rapportato nell'allegazione contraria col contenuto del cap. V, si sono innoltrati ad incolpare di affettazione e di deferenza per gli Cittadini di Scilla l'Avvocato Fiscale de Leon, poichè il medesimo *fece prendere gli atti, ch' erano in Regia Camera, della revisione de' conti di molti passati Amministratori della Università di Scilla, CHE NULLA AVEAN CHE FARE COLLE CAUSE DEL PRINCIPE, E DELLA ISPEZIONE NON ERANO DELLA GIUNTA, e feceli dare al Giudice Brancia, credendo potere per questa via mortificare e spaventare coloro, che vinti non erano stati dalle seduzioni del P. Minasi*, Alleg. *a pro di Palaz. fac.* 41.

Al presente l'uso di quegli atti fatto *in partibus* al tempo dell'informazione del Giudice Brancia, sarà noto agli Avversarj medesimi, mediante la rubrica contro il Conte di Sinopoli e 'l Principe di Palazzuolo, i quali sono portati debitori della Università in somme ingenti, derivate da male versazione e da abuso del peculio di quel Pubblico, secondo in buona parte appariva e costa dai mandati sistenti ne' volumi de' conti, che formano gli atti in contrario citati.

Del resto non è comportabile, che ad oggetto di potersi andare cercando il nodo nel giunco per darsi apparenza alla sospezione, che stiamo combattendo, debba essere lecito agli Avversarj di fare ingiuria a chiunque si para loro davanti. Nel mentre si colma di lode il Giudice Brancia, si pretende farlo comparire l'organo della mal supposta ira e vendetta del Fiscale de Leon. Leggasi di grazia l'allegazione de' 27 Gennaro 1776 *fac.* 41. Ivi il Giudice Brancia, *il cui zelo*, sono le proprie parole, *per la giustizia e la cui onestà non solamente è troppo nota in questa Capitale, ma nel Regno tutto altresì*, l'istesso Giudice Brancia, dopo poche righe

è por-

è portato qual istrumento , onde per la via degli atti attinenti alla revisione de' conti de' passati Amministratori , ch' erano in Camera , e che furono ad esso lui dati , si potessero *mortificare e spaventare coloro* , *che vinti non erano stati dalle seduzioni del P. Minasi*.

Cap. VIII di ricusa.

Esorbitanza dell' istanza Fiscale per la chiamata del Principe di Scilla , del Principe di Palazzuolo e della loro Famiglia.

Risposta.

SI sono da me letti , per quanto mi è stato permesso in seguela degli ordini della Giunta, gli atti , e non vi ho trovato alcuna istanza Fiscale scritta in ordine alla chiamata de' Principi di Scilla e di Palazzuolo . Leggo sì bene il memoriale degli Scillitani rimesso in Camera con dispaccio de' 26 Agosto , chiedendo *allontanarsi da colà il Principe di Scilla*. E leggo il dispaccio de' 20 Ottobre 1775 , nato in seguela della consulta della Ginnta de' 23 di Settembre precedente . Quivi in proporsi e risolversi la processura criminale rispetto alle concussioni, oppressioni e gravezze da' Scillitani imputate al loro Barone, si risolvè parimenti, *che il Commessario avesse inteso giudiziariamente D. Giovanni Miller* , *e che proceduto avesse alla verificazione delle lettere scritte dal Principe di Palazzuolo al Miller* ; *dal tenore delle quali* (continuavano le parole del dispaccio) *si rilevano indizj della protezione* , *che detto Cavaliere tenea de' Malviventi* , *de' cattivi disegni contra i vassalli* , *e delle sue criminose premure contra lo Stato : E che seguita la verificazione di tali lettere* , *si fosse di nuovo trattato in Giunta la chiamata pretesa dall' Avvocato Fiscale de' Principi di Scilla e Palazzuolo* , *e loro Famiglia*.

Il Fiscale adunque fece la dimanda a voce , per serbare appunto verso i Soggetti , di cui si ragionava, quella circospezione al loro alto rango dovuta , e che nel tempo stesso corrispondesse all' importanza della cosa , alla supplica delle Parti ed al disimpegno del proprio uffizio . Sicchè non è adattabile l' esempio in contrario citato della istanza fiscale di *citari & capi* , fatta contra il Duca di Monteleone , e

che si asserisce essersi riputata astiosa.

Monteleone era accagionato di soverchierie verso taluni suoi Vassalli. Nè sappiamo le altre circostanze. E pure in quello solo aspetto poteva sembrare esorbitante l'istanza del *citari & capi*, quante volte abbiamo le leggi del Regno e la pratica de' nostri Tribunali, che prescrivono un modo di procedere più circospetto contra i Pari e Magnati, tra quali era ed è il Duca di Monteleone.

All'opposto i carichi contra i Principi di Scilla e di Palazzuolo sono tali, quali leggonsi espressi nel dispaccio de' 20 Ottobre 1775. A vista di que' carichi: Nelle circostanze di avere la Giunta risoluto la processura criminale: Ed in tempo che Brancia, deputato da S. M. a prendere l'informazione, già era sulle mosse di partire; Allora, e non prima, secondo per altro le Parti avevano chiesto, il Fiscale de Leon propose a voce la chiamata di que' due Illustri Personaggi Pari e Magnati anch' essi del Regno.

Senza di che la chiamata avea parimenti in mira l'apparto, che nel tempo della informazione criminale avrebbesi dovuto indispensabilmente ingiugnere a que' due Signori e potenti Feudatarj. E quello, che sopratutto importa, si è, che la Giunta non escluse la proposta Fiscale, riserbando trattarne dopo la verificazione delle lettere.

Quindi è da conchiudere, che non da impeto e veemenza di odio e di supposta nimicizia capitale, ma *monente officii sollecitudine*, secondo rescrisse l'Imp. Gordiano, *L.* 2 *C. de delator. lib.* 10, fu l'Avvocato Fiscale de Leon costretto a proporre a voce ciocch'egli propose, e da cui si sentano tanto annojati il Conte di Sinopoli e 'l Principe di Palazzuolo. Ne' termini di ricusa in persona di taluno Avvocato Fiscale i Dottori *ex argumento* della *L.* 2 *C. de delator.* che vienesi da citare, ottimamente avvisano: *Si litigator vel reus fastidiat nimiam diligentiam & sedulitatem Fiscalis, sciat ejus muneri injunctum, ut diligentissime lites persequatur, & nullam moram vel dissimulationem contrahat in discutiendis & persequendis juribus Regalis Patrimonii*, Alfar. *de offic. Fisc. glos.* 9 *n.* 33, *glos.* 30 *per tot.* . . . *Et similiter fiscali muneri injunctum acriter delicta vindicare, & illorum punitionem & poenas prosequi*, Peregrin. *de jur. fisc. lib.* 5 *tit.* 1 *num.* 194,

Al-

Alfar. *ibid. glof.* 10 *n.* 1 & 2 , Maftril. *decif.* 207 *n.* 7 *feqq.* . . . . *Et inde fi nimis acriter circa id fe gefferit*, *SUA OBLIGATIONIS COMPLEMENTO TRIBUENDUM*, Larre *alleg. fifc.* 2 *num.* 8 & 12.

In circoftanze affai più forti è il refponfo di Paolo di fopra da noi recato : *Advocatum Fifci , qui intentionem* Delatoris *exequitur* , *IN OMNIBUS officii neceffitas fatis excufat* , L. 5 § 13 D. *de his , quae ut indign.*

CAPO VIIII DI RICUSA.

S' imputa al Fifcale efferfi conferito in cafa del Commeffario al tempo , che fi portarono i Periti per la ricognizione delle lettere Milleriane : E di efferfi dal Fifcale con effi Periti ufata fuggeftione.

NOn mi diftendo a rifpondere agli Avverfarj fulla pretefa irregolarità, che fi affaccia contra 'l Fifcale per effere intervenuto nell' atto della perizia. In una caufa di quella importanza il Fifcale avrebbe fatto mancanza , fe non fi legittimava l' atto della perizia col fuo intervento . Su di ciò ne appello alla pratica ufuale di tutti i Tribunali , e precifamente del noftro Regno , nell' avvertenza , che fe non era cofa da farfi , il Signor Configliere e Caporuota D. Gennaro Pallante , uomo giuftiffimo e peritiffimo , trall' altro , della pratica criminale , non l' avrebbe a patto alcuno permeffo. In ordine poi alla fuggeftione, che l'Avverfario efagera efferfi dall'Avvocato Fifcale de Leon praticata a' Periti, poteva egli in un affare così ferio rifparmiare l'ironia di applicare all'interrogazione, ch' egli dice avere il Fifcale fatta a' Periti, l'interrogazione, che fi attribuifce ad Agufto in occafione di volere falvare un reo di parricidio.

In bocca di Agufto fi pone la domanda : *Certe Patrem tuum non occidifti ?* Ciò importava tanto , quanto fe al reo fi diceffe : *Si fecifti ? nega* , Anton. Matth. *de crim. ad lib.* 48 *Dig. tit.* 16 *de quaeft. cap.* 4 *n.* 10.

Ma il Fifcale su di che mai mancò , ed in quali termini per avventura interrogò i Periti ? Agli Avverfarj bafta chiamare e rivolgere in delitto ciocchè viene loro per le mai ; mentre

 poi

poi in quanto alle prove nè per poco nè per punto se ne danno pena. L'Autore dell'allegazione contraria così scrive: *Che vuol dire quel farsi dare anticipatamente da essi Periti, e Dio sa con quali dimande, il sentimento loro su quelle lettere? Ciò appare dalla stessa relazione de' Periti medesimi.*

In questo luogo per regola di logica ad a perfezionare il sollegismo, bisognava recare quello, che appariva dalla relazione de' Periti. Essendo questo un segreto non so, se agli Avversarj è riuscito saperlo. In quanto a me dico, che non mi è stato permesso potere la perizia leggere. La leggeranno i Signori della Giunta. Intanto per quanto vagamente sento, non è mica vero, che il Fiscale avesse a Periti fatta alcuna dimanda suggestiva. Sento, che il Fiscale non altra dimanda in particolare avesse fatta precedere, salvo quella di cifrarsi da Periti le lettere ed i biglietti sottoposti alla loro perizia e verificazione. La richiesta poi, che *impersonalmente* si porta fatta a Periti, si raggirò sul punto in generale, se essi stimavano *d' essere simili tutte le sottoscrizioni contenute nelle suddette lettere e biglietti*.

Di grazia si può dare una interrogazione più generica di questa, che dicesi essersi soltanto fatta, e non già dal Fiscale, senza veruna *specificazione* di persone, di caso, di tempo? *Qui quaestionem habiturus est, non debet SPECIALITER interrogare*, an L. Titius homicidium fecerit: *Sed GENERALITER quis id fecerit. Alterum enim magis suggerentis, quam requirentis videtur. Et ita* D. Trajanus *rescripsit*, *L.* 1 §. 2 *D. de quaest.*

Ma l'Avversario badi bene, che le interrogazioni *specifiche* in figura di suggestione sono vietate a' Giudici, di cui parla il testo, che abbiam trascritto e che anch' egli adduce, e non già all'Avvocato del Fisco, il quale per sua istruzione, e come Parte interrogasse per avventura i Periti sopra dubbj relativi alla perizia. *Reus specialiter de facto tertii nominati, A JUDICE non est interrogandus*, Gothof. *in d. L.* 1 §. 2 *D. de quaest. n.* 10. *Quod maxime intelligendum si servus vel testis super aliorum crimine, vel criminosus super sociis interrogetur*, Farinac. *quaest.* 79 *n.* 78 *&* *quaest.* 82 *n.* 5, Bruneman. *in d. L.* 1 *D. de quaestion. n.* 9. *&c.*

E l'istesso Lucio Cassio, *quem Populus Romanus verissimum & sapientissimum Judicem putabat*, non escludeva dalle interroga-

gazio-

gazioni talune particolarità utili, Cic. *in orat. pro Sex. Rosc.*, *Vid.* Ant. Matth. *in d. tit.* 16 *de quæstion. n.* 10. *&c.*

Cap. X della ricusa.

Periti minacciati a correggere la relazione in quelle parti, che al Fiscale non piacquero, con rifarla interamente a suo modo.
Segrete conferenze col P. Minasi per consigliare, come si potesse ribattere l' allegata sospezione.

Risposta.

Gli Avversarj fanno troppa ingiuria all'onestà e costanza de' due onestissimi mastrodatti del sacro Regio consiglio D. Antonio Basile e D. Giovanni Rubino in supporre, che costoro per minacce fossero stati capaci di far comparire una cosa per un'altra. Del resto è da credere, che le supposte esagerate minacce siano del carato, com' era la esagerazione di essersi la relazione postillata di carattere dell'Avvocato Fiscale.

Sappiasi, che benchè per tutta la Città e negl' informi attorno si fosse sparsa una siffatta impostura; Pure il sincero ed onesto Avvocato del Principe di Palazzuolo essendone stato formalmente chiesto in pubblico al tempo dell' aringa, non mancò di confessare, che la relazione era nel suo borrone postillata, ma non già di carattere dell'Avvocato Fiscale. Da ciò si argomenti tutto il resto della ricusa. *Ab unque Leonem.*

Si torna col secondo de' capi aggiunti ad esaggerare le segrete conferenze trall' Avvocato Fiscale de Leon e 'l P. Minasi, con supporre di vantaggio tra loro il consiglio, *come si potesse ribatter l' allegata sospezione*. Oh saviezza dell' Avvovato Fiscale D. Ferdinando de Leon, confinata da' difensori del Principe di Palazzuolo a consigliare il modo da ribattere la ricusa contro di se artificiosamente, per non dir altro, architettata, con un P. Lettore Domenicano, che ha dato saggio di se in materia di Storia Naturale, e che ha vissuto e vive tanto lontano delle cose del Foro, quanto disparate e distanti sono le diverse teorie della Terra, lasciateci dal Burnet, dal Woodwart, dal Whiston, ed ultimamente dal de Buffon, da' commen-

mentarj del Cujacio, del Donello, del Balduino e di tutti gli altri ristoratori del Roman dritto.

ED ecco perfettissimamente sincerata in tutte le sue parti la regolatissima condotta dell'Avvocato Fiscale D. Ferdinando de Leon. Si è la medesima esaminata e trutinata nella linea e colle vedute le più rigorose, indipendentemente dal riverbero e dall'influenza della Legge, che non ammette per sospetto alcun' Avvocato del Fisco, se non qualora si provasse essere il medesimo nimico capitale del collitigante. Sicchè tutta l'opera, che i difensori del Principe di Palazzuolo si hanno dato in fabbricare il tenore de' dieci capi di ricusa, che abbiam combattuti; quante volte non siano i medesimi referibili ad una nimicizia capitale tra l'Avvocato Fiscale de Leon e la Casa di Scilla, non *rilevano* un frullo, ancorchè in senso contrario contenessero degli eccessi, che per altro si viene da dimostrare di non contenere.

La nimicizia capitale dall'altra banda è un fatto, che ha bisogno di prova. Ed il fatto della nimicizia capitale, e la pruova di un tale fatto è quella, che agli Avversarj interamente manca, secondo si è nel primo capitolo di questa rozza allegazione veduto. Nè per quanto vasta e da tutti ammirata sia la erudizione del dottissimo Autore della contraria allegazione, si potrà mai un tale fatto indurre a forza di sentenze bibliche-storiche-filosofiche-poetiche, di cui egli ha sparsa ed ornata la sua erudita scrittura, definendo in più luoghi le passioni della nimicizia, e delle sue seguele *ira iracondia odio vendetta*, e dipingnendone da per tutto gli atrocissimi funesti effetti. Se ciò sia vero, da oggi innanzi ogni fiorileggio e poliantea, *sub verbis-inimicizia*, *ira*, *iracundia*, *odium*, *vindicta*, potranno somministrare larghissimo campo ai maliziosi di togliersi d'attorno qualunque Ministro supremo del RE, che, facendo il proprio dovere, voglia mettere in uso le armi della giustizia.

Or se manca il fatto della nimicizia capitale a potere ricusare l'Avvocato Fiscale de Leon; Qual dubbio potrà esservi, che i capi tutti non si ributtino come non *rilevanti*, anzi come notoriamente insussistenti e calunniosi? E questo è appunto quello, che si avrà a fare in forza della legislazione universale

fale di tutta Europa, e soprattutto per effetto del dritto pubblico della Nazione Napoletana.

III.

Per pratica universale e per dritto pubblico della Nazione Napoletana non si riguarda per motivo rilevante *a ricusare l' Avvocato del Fisco, se non quello, che dipende dal fatto della nimicizia capitale non riconciliata.*

NEl foro Romano, a differenza del Procuratore Fiscale, la cui istituzione si attribuisce ad Augusto, Gayl. *lib.* 1 *observ.* 20 *n.* 4, furono gli Avvocati del Fisco eretti e creati per la prima volta dall' Imp. *Adriano*, Aeli, Spartian. *in* Hadrian., Budæ. *adnotat. ad Pandect. in tit. de Offic. Quæst.*, *pag.* 241, Octavian. Vestr. *de usu Cur. Rom. lib.* 2 *cap.* 9, Cujac., Brison. & alii *apud* D. Amaya *tom.* 1 *volum. ad tit. de Decurion. ad L. fin. cap.* 3 *n.* 4. Galieno, Costantino e Teodosio, ne parlarono nelle loro costituzioni, Orof. *in rub. de offic. Proc. Cæsar*, Prætej. *verb. Patronus Fisci*, & DD. *apud* Mastrill. *de Magistrat. lib.* 5 *cap.* 8 *n.* 64. Gl' Impp. Valentiniano e Marziano in progresso ne surrogarono due al solo, che prima eravi, pari in dignità ed in prerogative, *L. binos* 10 *C. de Advocat. diversor. Judic.*. E dall' Imp. Leone furono loro indi confirmati ed estesi tutti gli antecedenti benefizj e privilegj, *L.* 15 *C. ibid.*

La scelta, secondo ravvisasi dai luoghi, che abbiam citati, facevasi *de præstantioribus*. E per quanto negli antichi e moderni tempi presso tutte le Nazioni culte di Europa ne sia ragguardevole la carica ed eminente la dignità, numerandosi *inter Potentes Reipublicæ*, L. *quiquumque* 3 *C. de litigiosf.*, L. 2 *C. ne Fisc. vel Respubl.*, chiamandosi ora

si ora *Clarissimi*, L. *laudabile*, L. *restituendæ C. de Advoc. diversor. Judic.*, ed ora *Spectabiles*, L. *in sacris* §. *modum C. de prox. sacror. scin. lib.* 12, con godere tutte le preeminenze, segni ed onori, di cui godono i Senatori, co'quali egli sede, Garcia *de nobilit glos.* 3 *in princ. & glos.* 35 *n.* 24, Peregrin. *de jur. Fisc. lib.* 7 *tit.* 2 *n.* 15 *&* DD. *apud* Alfar. *de offic. Fisc. glos.* 16, 17 *&* 31 *n.* 7, 11 *&* 12, *glos.* 34; Ciò non ostante, in essere il medesimo tenuto e reputato, *ut Judex*, se ne verifica la prerogativa *quo ad honorem, dignitatem & reverentiam, quum pars Senatus, cui assidet, credatur, non vero ut judicare possit in caussis, in quibus Fisci partes agit vel egit*, Larre. *allegat.* 2 *n.* 6, per cui ben a ragione si avverte, che *non oportet regulari caussa suspicionis circa illum, ut in Judice & Senatore procedit*, Id. *ibid. n.* 12 *in fin.*

Per argomenti, tratti dalle disposizioni canoniche in cap. *quum oportent*, cap. *qualiter* 2 *de accusation. &c.*, i Dottori scrissero, che provandosi la esistenza della nimicizia ben si possa taluno *ab advocatione removeri, ne iratus nocere cupiat aut læsus ulcisci se velit*, Speculat. *&* DD. *apud* Alv. Valasc. *tom.* 2 *consult.* 124 *n.* 4. *Vid.* Rovit. *in rubr. Pragm. de postul. n.* 11, Marad. *adnot. ad sing.* 389 *n.* 7 *&c.* E l'Avversario dottissimo in trascrivere l'autorità di Giovan Batista Larrea ha inserite le parole e la dottrina del Pegna, che il Larrea adduce: *Expresse removendum Advocatum inimicum: Et id caveri oportet, ne ille Reis adsignetur in S. Inquisitione probavit* Peña *in direct. par.* 3. *comment.* 31 *tit. de recus. Vid.* Larr. *alleg.* 2 *sub n.* 13.

Potrebbe di grazia l'Avvocato del Fisco in questa parte, che riguarda la religione de'giudizj, e la santità e'l decoro dell'esercizio di un officio pubblico, essere considerato da meno di quello, che sarebbero considerati gli Avvocati di qualunque Privato?

Sicchè non altra in legge e secondo il buon senso può e dev'essere il giusto mottivo da rimuovere un Avvocato del Fisco, se non la pruova della esistenza della nimicizia capitale, non permettendo la retta ragione, *ut Fiscalis officium in ultionem privatam convertatur in commune dispendium, æquitatis & justitiæ jacturam*, Isocrat., Quintil., D. Hieronym. *&c. apud* Valenzuel. *tom.* 1 *consf.* 91 *n.* 28. E non essendo tollerabile, che *quis privata odia publica potestate vindicet ad-*

der-

versus Leges, *ipsarum auxilio*, Simancas *lib.* 10 *epist.* 47.

Nella concorrenza appunto della nimicizia capitale trà il Fiscale e 'l Collitigante ricade il detto di Cicerone contro Verre: *Nullæ sunt occultiores insidiæ*, *quam quæ lateat in simulatione officii*, Cic. *in Ver. act.* 3. E ricadono tutte quelle sentenze da Cassiodoro a nome del Re Teodorico scritte a diversi Officiali del Regno Italico, Cassiodor. *lib.* 4 *epist.* 10, *lib.* 7 *epist.* 27, che l' Avversario dottissimo per mancanza di *fatto* ha recate troppo fuori di proposito, e che si possono leggere presso Larr. *alleg.* 2 *n.* 14 *seqq.*

Provandosi adunque l'esistenza della nimicizia, in sentimento di tutti i Dottori, e secondo la pratica della maggior parte de' Tribunali di Europa ha luogo la sospezione, che per avventura si allegasse in persona dell'Avvocato del Fisco, Alfar. *de offic. Fiscal. glos.* 17 *n.* 15, Boer. *decis.* 258., Mastril. *decis.* 214 *n.* 12, Papon. *apud* Fontanel. *par.* 1 *decis.* 30 *n.* 6 *& DD. omn. apud* Joan. de Solorzan. *de Indiar. gubernat. tom.* 2 *lib.* 4 *cap.* 6 *n.* 21 *& seqq. &c.*

MA checchè sia negli altri Governi di estranee Nazioni, in quanto a noi non è da dubitare, che ben si possono gli Avvocati Fiscali de' respettivi Tribunali allegare per sospetti. Evvi la Pramm. V *de suspic. Offic.* de' 4 Maggio 1576, che tra' Ministri ricusabili numera gli *Avvocati Fiscali tanto dalla Regia Camera*, *quanto della G. C. della Vicaria*. Non però ciò sempre si è inteso per motivi chiari, gravi e notorj, Costant. *ad Pragmat. tom.* 2 *pag.* 51 *n.* 6 *ad* 7, con essersi progresso avvedutamente stabilite le causali, onde potevansi gli Avvocati del Fisco ricusare, veggendosene l' abuso de' Collitiganti.

Nel 1605 in occasione della sospezione allegata in persona dello Spettabile Luogotenente di allora per causa di reddizioni di conti e d'interessi fiscali, il Rè Filippo III con sua lettera Regale de' 6 Giugno di quell'anno da Vagliodolid prescrisse, che *en materia de cuenta y que en otras causas*, *en que mi Fisco tubiere interesse*, *tan poco se dè lugar a semejantes recusationes SIN MUY URGENTES Y LEGITIMAS CAUSAS*, *y esto sea con conozimiento de causa en tela de judicio*, *y no de otra manera*; soggiungnendo doversi lo stesso praticare in ordine all'Avvocato Fiscale del Regal patrimonio. Conti-

tinuano le lettere Regali : *Y lo mismo es mi voluntad* , *que se haga con el Abogado Fiscal* , abolendovisi qualunque uso e costume in contrario.

Quelle lettere Regali furono registrate nel volume delle Prammatiche sotto il titolo *de suspicionib. Official.* , ed è la XII in ordine . Sicchè ha formato e forma già una legge pubblica della Nazione Napoletana.

Non guari nel 1606, tralle carte rimesse dal Vicerè di allora alla Corte di Madrid, ve ne fu una, da cui appariva *la orden* , *que por villete del Secretario Andres de Salazar distes al Abogado Fiscal de la Camera Jacobo Saluco* , *paraque no entervenga en las cosas del Regente Costanzo Marques de Corleto* . . . . . .

Essendosi trovato una tale maniera di escludere Ministri *por villete particulares* molto pregiudiziale e dannosa, e contraria alle Prammatiche in materia di ricuse ; Quindi colla lettera Regale de' 12 Luglio 1606 si proscrisse ed abolì assolutamente *per modum legis* quella tale forma di proporsi la sospezione *per litteras Scriniorum Proregis* , con registrarsi il tenore di quella volontà Sovrana per la sua esatta esecuzione in tutti i Tribunali .

Il contenuto di quella lettera forma la Prammat. XIII *de suspicion. Offic.*

Avvenne in seguela, che nel 1610 il Conte di Lemos con due biglietti diretti al Luogotenente di allora D. Gio. Alonzo Xuares volle , che il medesimo si astenesse d' intervenire nelle cause di D.Francesco Carafa Marchese d'Anzi.

Pervenuto ciò a notizia della Corte in Madrid , nell' ordinarsi, che quella tale ricusa non andasse avanti , si avvertì di bel nuovo , *Que en materias de cuentas* , *assi dependientes de administraciones de Officios desse Reyno* , *como de otra qualquier calidad* , *no se han de poder admitir recusaziones en personas del Lugarteniente* , *ni del ABOGADO FISCAL de la Sumaria* , *come os lo tenga ordenado y mandados* ; Soggiugnendovisi, che se mai il suddetto Marchese d'Anzi tenesse altre liti , che non fossero dell' esposta qualità , e volesse ricusare il detto Luogotenente , potesse farlo , proponendone i motivi

nel-

nella forma, che prescrivono le Regie Prammatiche, che trattano di questa materia.

Cotesta risposta del Sovrano al Vicerè Conte di Lemos col disegno di formare legge nel Regno, leggesi trascritta nella Pramm. XIV sotto lo stesso titolo *de suspicion. Offic.*

Per ultimo essendosi trattato della riforma del Tribunale della Summaria, dal Regal posto di Arangues colla data del 1 di Aprile 1634 vennero cento novantadue capitoli, che formati furono precedenti le consulte di supremi e savj Magistrati, e diretti al Vicerè Conte di Monterey per la loro osservanza. Di que' capitoli si costrusse la famosa e nota Prammat. LXXV *de offic. Proc. Caesar.*

Ivi al *num.* 78 si manifesta la facilità, ond' erano un tempo ammesse le ricuse nella persona degli Avvocati Fiscali della Regia Camera, per cui grave danno risultava al Regal patrimonio, riflettendosi di non tenere il medesimo molte volte chi difenda e proseguisca le sue cause mercè le notizie e'l zelo conveniente, e che per quel mezzo veniva ad essere escluso il Personaggio, che il Re teneva destinato a fare le sue parti.

Quindi con maggiore fermezza si rincalzarono gli ordini antecedenti circa il non poter' essere l'Avvocato Fiscale ricusato mediante i biglietti così del scrittorio privato del Vicerè, come del Segretario del Regno in Collaterale.

Si soggiunse, che pretendendosi da taluno ricusarlo, dovesse proporne la causa formalmente, secondo il disposto delle Prammatiche del Regno, nel Tribunale soltanto della Camera, e non in altri, escludendone eziandio il Collaterale.

Ed a punto fisso si prescrisse, che d'allora innanzi: *De aqui adelantes*, sono le proprie parole, *no se tenga por causas bastante para hazerlo* (cioè darlo *por sospechoso*) *sino las que PROCEDIEREN DE ENEMISTAD CAPITAL NO RECONCILIADA entre el mismo Abogado Fiscal y la Parte litigante, o sus Parientes por consanguinidad o affinitad hasta el segundo grado.*

E ben a proposito finalmente si conchiuse: *Sin embargo de qualquier Pramatica, Usos y Costumbre, que haya en contrario.*

Per espressa disposizione adunque del dritto pubblico della Nazio-

zione Napoletana, non altra dopo il 1634 ha potuto e puol' essere causa urgente e legittima a rilevare e fare ammettere, non che a fare valere la recusazione in persona dell'Avvocato Fiscale precisamente del Regal Patrimonio , se non quella , che deriva e procede da nimicizia capitale non riconciliata tra l'istesso Avvocato Fiscale e la Parte litigante o i costui Parenti in secondo grado di consanguinità o affinità .

E Non sarebbe , se non da ridere quantevolte gli Avversarj accortissimi volessero eccettuare la specie, in cui versiamo, dal caso espresso nella Prammatica , che abbiam citata , ed ove parlasi di Avvocati Fiscali Camerali , i quali invigilano sul patrimonio Regale .

L' Avvocato Fiscale del Regal patrimonio D. Ferdinando de Leon , trovasi da S. M. destinato per Avvocato Fiscale nella Giunta di Scilla, in cui, trall'altro, si sta prendendo cognizione di talune avvisate *criminose premure contro lo Stato* .

E la sospezione viene dalla mano di Colui , al quale quelle tali *criminose premure* s' imputano . Non occorre altro dire sopra una materia, che io ho evitato e voglio a tutta possa evitare di maneggiare .

Senza di che, per la sospezione dal Marchese D.Alesandro Quinzj nella Regal Camera di S. Chiara data al Fiscale della Vicaria criminale D.Giambatista Starace in occasione della querela di falso promossa dall' Esecutore del testamento dell' Avvocato D. Carlo Franchi avverso la donazione al Quinzj fatta da D. Diego Crisostomo Franchi , fratello del defunto D. Carlo ; non altri capi furono riputati *rilevanti* e perciò degni dell' *ostendantur* , se non se il primo e 'l quinto , che trattavano della nimicizia capitale tra esso Quinzj e'l Fiscale Starace .

Dicevasi una tale nimicizia nata per avere lo Starace , Caporuota nel 1765 nell' Aquila , ricevuto di mal garbo e maltrattato con parole poco decenti il Marchese , ch' erasi da lui portato a dolersi delle procedure dell' Udienza in una causa della Corte di Preturo , feudo di esso Marchese .

In prova poi della nimicizia si recarono i ricorsi del Quinzj al Re, querelando lo Starace: La relazione di costui in suo discarico con accusare il Quinzj come prepotente ed inquieto : E gli atti della Vicaria criminale circa l' informazione

con-

contra l' uno e l' altro ordinata prenderfi in vifta delle refpettive querele.

Quelle tali carte, che fembravano *rilevare* il capo della nimicizia, furono fulle prime baftevoli a perfuadere i Signori della Regal Camera, ove la caufa della validità o invalidità della donazione era ftata da S. M. rimeffa, ad ordinare l' *oftendantur* gli due capi I e V, che della nimicizia già provata trattavano.

Non però fattefi dallo Starace le repliche remiffive agli atti, che fi citavano: E conofciutafi, che fe nimicizia vi foffe ftata, non fu del grado di nimicizia *capitale*, come la Prammatica chiede; Quindi fi ordinò *fufpicionem non militare*.

E di tutto ciò ne vogliamo teftimonio l' ifteffo degno Avverfario, il quale in compagnia di altro dotto Avvocato diede la fofpezione al Fifcale Starace, fottofcrivendone ambedue l' allegazione ftampata a' 6 Agofto 1772.

NElle circoftanze, in cui ora fiamo, lungi di temere, che poffa ordinarfi *tò vifis capitibus fufpicionem militare*, anzi io fon ficuro, che debbanfi i capi tutti ributtarfi, come irragionevoli e notoriamente infuffiftenti e non veri.

Il folo capo, che in forza della Prammatica farebbe *rilevante* e d' attenderfi, confifterebbe nella fognata nimicizia capitale, che fi vuol fingere effere fin dal 1737 paffata tra il Conte di Sinopoli, padre del Principe di Palazzuolo, e 'l Prefidente onorario D. Melchiorre de Leon, padre dell' Avvocato Fifcale D. Ferdinando.

Di tale nimicizia niuna pruova ancorchè femipiena, anzi niuna traccia o veftiggio ne recano gli Avverfarj. Noi all' oppofto, dileguando, come nebbia al vento, tutti i fogni e le mal fondate contrarie chimere, abbiamo con documenti innegabili alla mano dimoftrato, che lungi di efferi vi mai ftata alcuna antica nimicizia trà la potentiffima Cafa di Scilla e la onoratiffima e qualificata Famiglia de Leon; Anzi negli ultimi tempi e nel 1769 e nel 1770 il Configliere allora, poi Prefidente, ed oggi Avvocato Fifcale D. Ferdinando de Leon fu non folamente in qualità di Regio Configliere accettato dal Principe di Palazzuolo per votante e per uno de' tre Miniftri aggiunti nella caufa di maffimo impegno e di non lieve importanza colla Ducheffa di Noja, ma

fu

fu a ſua iſtanza fin'anche chiamato dalla Regia Camera, ov' era il de Leon paſſato, per continuare ad eſſere di lui Giudice nell' iſteſſa cauſa.

Ora a fronte di queſto fatto, come mai quella nimicizia, la quale ſi vuol ora fingere, e che non fu poſta in campo contro del de Leon GIUDICE, potrà averſi per *capo rilevante* contra lo ſteſſo de Leon FISCALE?

Si confeſſi pure, che il de Leon da Palazzuolo tanto deſiderato ſotto la toga di Giudice, non altrimenti ſi pretende attaccarlo ed eſcluderlo da Avvocato Fiſcale, ſe non perchè il medeſimo con zelo ed indipendenza da qualſivoglia umano riguardo difende nella Giunta di Scilla la cauſa del RE, della Umanità e dello Stato.

Napoli 22 Febraro 1776.

Paolo Guidotti